

**AFFARI NORMATIVI**



Protocollo FIPM  
Documento in uscita  
00002263-2026  
03/08/2026  
SEGEN

**Al Presidente FIPM**  
**Ai Consiglieri Federali FIPM**  
**Al Collegio dei Revisori dei Conti FIPM**  
**Alla Segreteria Generale FIPM**  
**Al Personale FIPM**  
**Al Team Leader FIPM**  
**Al Direttore Tecnico FIPM**  
**All'Organo di Vigilanza (OdV) FIPM**  
**Al Responsabile Protezione Dati (DPO) FIPM**

**OGGETTO:** Aggiornamento “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n.231/2001 – Parte Speciale”, adozione Codice Etico, Appendice Normativa

Con la presente si comunica che, con delibera n. 269 del 27 luglio 2026, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno ha approvato alcuni interventi di semplificazione del testo in vigore del “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale*”.

Contestualmente, è stata adottata la nuova versione del Codice Etico, accompagnata dalla redazione di un'Appendice Normativa.

Per garantire la massima diffusione si rappresenta che i testi aggiornati sono pubblicati e consultabili direttamente sul sito istituzionale della Federazione, all'interno delle seguenti Sezioni:

- **Circolari**
- **Trasparenza** (Lettera H: *Controlli e Rilievi sull'Amministrazione – Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*)

Ringraziando per la cortese attenzione, restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale richiesta di chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Salvatore Sanzo**

**Federazione Italiana  
Pentathlon Moderno**

00189 ROMA  
Via Vitorchiano 113/115  
Tel. 06.91516800  
C.F. 97015820588  
P.I. 04257001000



# CODICE ETICO

Approvato con delibera n. 269 del Consiglio Federale n. 6 del 27 luglio 2026

**Federazione Italiana  
Pentathlon Moderno**

00189 ROMA  
Via Vitorchiano 113/115  
Tel. 06.91516800  
C.F. 97015820588  
P.I. 04257001000





## INDICE

### Sommario

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>INDICE</b>                                                                         | 2  |
| <b>INTRODUZIONE</b>                                                                   | 3  |
| 1.1. Premessa                                                                         | 3  |
| 1.2. Obiettivi del Codice Etico                                                       | 3  |
| 1.3. Contenuto del Codice Etico                                                       | 3  |
| 1.4. Destinatari                                                                      | 4  |
| 1.5. Obblighi dei Destinatari                                                         | 5  |
| <b>2. PRINCIPI GENERALI</b>                                                           | 5  |
| 2.1 Principio di legalità                                                             | 5  |
| 2.2 Rispetto della persona                                                            | 6  |
| 2.3 Tutela della salute, sicurezza dei lavoratori                                     | 6  |
| 2.4 Imparzialità                                                                      | 7  |
| 2.5 Trasparenza e controlli                                                           | 7  |
| 2.5.1 Il sistema dei controlli interni                                                | 7  |
| 2.5.2 Il Sistema contabile                                                            | 8  |
| 2.5.3 Il Bilancio della FIPM                                                          | 8  |
| 2.5.4 Antiriciclaggio e attività illecite                                             | 8  |
| 2.6 Tutela del patrimonio federale                                                    | 9  |
| 2.6.1 Comunicazione federale                                                          | 9  |
| 2.6.2 Tutela della Privacy e riservatezza delle informazioni                          | 10 |
| 2.6.3 Tutela dell'immagine                                                            | 10 |
| 2.7 Valori olimpici e principio di non violenza                                       | 11 |
| <b>3. CANONI DI COMPORTAMENTO</b>                                                     | 11 |
| 3.1 Canoni di comportamento delle risorse umane                                       | 11 |
| 3.1.1 Sviluppo e tutela delle risorse umane                                           | 12 |
| 3.1.2 Conflitti di interesse                                                          | 12 |
| 3.1.3 Omaggi, regali e benefici                                                       | 12 |
| 3.2 Canoni di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione              | 13 |
| 3.3 Canoni di comportamento nei rapporti con i fornitori e collaboratori esterni      | 13 |
| 3.4 Canoni di comportamento nei rapporti con altri interlocutori rilevanti            | 13 |
| 3.4.1 Rapporti con organizzazioni politiche, organizzazioni sindacali ed associazioni | 13 |
| 3.4.2 Rapporti con la collettività e i media                                          | 13 |
| <b>4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE VIOLAZIONI</b>                              | 14 |



|     |                                                                                  |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Obbligo di conoscenza del Codice e di segnalazione di possibili violazioni ..... | 14 |
| 4.2 | Segnalazioni .....                                                               | 15 |
| 4.3 | Compiti dell'Organismo di Vigilanza 231 .....                                    | 15 |
| 4.4 | Efficacia del Codice Etico e conseguenze sanzionatorie .....                     | 15 |

## INTRODUZIONE

### 1.1. Premessa

---

Il presente Codice Etico (di seguito anche “Codice”) costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo e rappresenta la base su cui è fondato il sistema di controllo preventivo ai fini del D.Lgs. 231/01 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche”.

### 1.2. Obiettivi del Codice Etico

---

Il Codice Etico ha l'obiettivo di declinare i valori ed i doveri etici e comportamentali che tutti gli *stakeholder*, nei diversi ruoli, ambiti e competenze, devono considerare come indirizzi univoci di comportamento nell'espletamento delle proprie attività.

La FIPM fonda l'esercizio delle proprie attività sul rispetto dei principi etici di seguito illustrati e farà ogni sforzo al fine di improntare ai medesimi principi la gestione delle funzioni in essa presenti.

Il presente Codice è finalizzato a consentire la divulgazione e la condivisione di detti principi all'interno della FIPM, nonché a fungere da elemento distintivo e qualificativo della medesima nei rapporti con i terzi.

La FIPM aspira a mantenere e sviluppare rapporti etici positivi con i dipendenti, i tesserati, le affiliate, i consulenti ed i collaboratori, i fornitori e la collettività in generale nel perseguimento dei propri fini istituzionali.

FIPM richiede, pertanto, che ogni soggetto interagisca con la stessa e con le sue controllate secondo principi e regole ispirate dall'idea di condotta etica.

### 1.3. Contenuto del Codice Etico

---

Il presente Codice Etico definisce i principi generali, i valori e i canoni di comportamento cui la FIPM si ispira nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.



Esso costituisce altresì il riferimento per l'attuazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Il Codice individua i diritti, i doveri e le responsabilità della FIPM nei confronti di tutti i soggetti con cui intrattiene rapporti, fissando standard di comportamento destinati a orientare i processi decisionali e le condotte della Federazione.

Le disposizioni in esso contenute si applicano ai componenti degli organi federali, ai revisori dei conti, ai dipendenti, ai tesserati, agli affiliati, nonché a consulenti e collaboratori, e integrano le norme dell'ordinamento giuridico generale e sportivo, in particolare i doveri di correttezza, diligenza e buona fede.

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio Federale ed è vincolante per tutti coloro che operano in nome e per conto della FIPM, costituendo parte integrante dei rapporti di lavoro e di collaborazione. In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Federazione può giustificare comportamenti in contrasto con i principi qui enunciati.

La FIPM ha istituito un Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del presente Codice Etico.

#### **1.4. Destinatari**

---

I principi generali ed i canoni di comportamento enunciati nel presente Codice Etico devono ispirare l'attività di tutti coloro che operano, dall'interno o dall'esterno, nella sfera di azione della FIPM, nonché i suoi stakeholder.

È richiesto a tutti i Destinatari di osservare e, per quanto di propria competenza, di far osservare i principi contenuti nel Codice: in nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse della FIPM giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli qui enunciati. In caso di dubbio su come procedere dovranno essere richiesti chiarimenti al Segretario Generale della FIPM o la questione dovrà essere sottoposta all'attenzione del Responsabile del settore federale competente o al Segretario Generale.

La FIPM si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice mediante:

- distribuzione a tutti i componenti degli organi sociali e a tutti i dipendenti;
- messa a disposizione dei Destinatari sul sito internet federale;
- inserimento nei contratti/accordi con soggetti terzi di apposita previsione di conoscenza e rispetto del Codice Etico e del Modello 231, a pena della risoluzione del contratto stesso.



## 1.5. Obblighi dei Destinatari

---

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere improntati a principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto nonché essere aperti alle verifiche e ai controlli, secondo le norme vigenti e le procedure interne. Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun Destinatario deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio della FIPM

## 2. PRINCIPI GENERALI

Il Codice Etico costituisce un insieme di principi generali e canoni di comportamento la cui osservanza è di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, per il regolare svolgimento delle attività, per l'affidabilità e l'immagine della Federazione e dello sport del Pentathlon moderno, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale nonché quale modello civico di vita valido anche fuori dal fenomeno sportivo.

I Destinatari sono tenuti, nei rapporti con terzi, a mantenere un comportamento etico, rispettoso delle leggi e dei regolamenti interni e improntato alla massima correttezza ed integrità.

La Federazione Italiana Pentathlon Moderno, riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai fini sportivi, opera altresì nell'assoluto rispetto della legge e delle normative vigenti nei Paesi in cui svolge la propria attività, in armonia con i regolamenti, le deliberazioni e gli indirizzi del CONI, del CIO e della UIPM (UNION INTERNATIONALE DE PENTATHLON MODERNE).

### 2.1 Principio di legalità

---

La FIPM agisce nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali dell'uomo, come riconosciuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e, comunque, ha come principio etico imprescindibile il rispetto della normativa vigente. La FIPM adotta tale principio di legalità come inderogabile e i Destinatari devono impegnarsi al rispetto di tali leggi e regolamenti.

La violazione della legge non può in nessun caso e per nessuna ragione costituire un mezzo per conseguire un vantaggio o un interesse proprio o per la Federazione.

La FIPM non avvierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi al principio di cui sopra.



## **2.2 Rispetto della persona**

---

La FIPM si impegna a rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo e condanna qualsiasi attività che possa comportare la violazione di tali diritti, impegnandosi pertanto a prevenire e condannare ogni forma di discriminazione.

Per il mantenimento del predetto impegno, la FIPM si ispira al rispetto ed alla promozione dei diritti umani che considera inalienabili ed imprescindibili prerogative per la costruzione di una Federazione fondata sul rispetto dei principi di libertà di espressione, uguaglianza, solidarietà e sulla tutela dei diritti civili, politici, sociali, economici e culturali così come affermati dalle Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali.

Inoltre, la FIPM riconosce l'importanza primaria della tutela dei minori e ne reprime ogni forma di sfruttamento e condanna il lavoro minorile.

I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale

e culturale della persona.

Le società ed associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno e i loro dirigenti devono vigilare rigorosamente al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti; devono promuovere e tutelare in particolare la formazione dei giovani sportivi, sia sul piano tecnico-sportivo, sia favorendo e comunque non ostacolando la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno.

Particolare attenzione è dedicata alla repressione ed al contrasto degli abusi a tal fine FIPM ha adottato il REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E I CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI.

## **2.3 Tutela della salute, sicurezza dei lavoratori**

---

Le attività della Federazione devono essere condotte in conformità agli accordi e agli standard internazionali e alle leggi ed ai regolamenti relativi alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della incolumità pubblica.

Ogni persona di FIPM, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stesso, dei colleghi e dei terzi.

È garantito a tutte le persone di FIPM, nell'espletamento delle loro mansioni professionali e durante lo svolgimento di eventi, un ambiente sicuro e confortevole. In particolare, la FIPM si



impegna ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e dagli altri specifici atti normativi in materia.

## **2.4 Imparzialità**

---

La FIPM considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nello svolgimento di ogni relazione sia interna che esterna alla FIPM.

La FIPM, contrasta e sanziona qualunque atteggiamento, anche solo apparentemente discriminatorio, che riguardi nazionalità, stato di salute, età, sesso, religione, orientamenti morali, filosofici o politici, preferenze o attitudini sessuali, dei suoi interlocutori.

Le persone di FIPM, nello svolgimento dei rispettivi doveri professionali, devono attenersi al criterio dell'imparzialità, evitando di preferire o agevolare persone o soluzioni, se non sulla base ed in considerazione di valutazioni tecnico-professionali.

## **2.5 Trasparenza e controlli**

---

La Federazione Italiana Pentathlon Moderno considera la trasparenza, la correttezza e la tracciabilità delle informazioni un principio fondamentale della propria azione istituzionale.

La FIPM fornisce a fornitori, organismi sportivi, organi di vigilanza e, più in generale, ai terzi legittimati, informazioni complete, veritiere, comprensibili e accurate, nel rispetto delle normative vigenti.

Le informazioni sono rese in modo chiaro e, di norma, tramite comunicazioni scritte e canali ufficiali.

La trasparenza costituisce presupposto essenziale per la fiducia degli stakeholder e per il corretto funzionamento della Federazione

### **2.5.1 Il sistema dei controlli interni**

La FIPM riconosce la massima importanza al sistema dei controlli interni, inteso come insieme di processi, procedure e strumenti finalizzati a:

- assicurare il perseguimento degli scopi istituzionali;
- salvaguardare il patrimonio federale;
- garantire la conformità alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni degli organismi sportivi competenti;



- assicurare l'affidabilità, la correttezza e la tempestività delle informazioni economiche, finanziarie e amministrative.

Il sistema dei controlli interni coinvolge tutte le componenti della struttura federale.

Ciascuna persona della FIPM, nell'ambito delle proprie funzioni, è responsabile del corretto funzionamento dei controlli di competenza ed è tenuta a collaborare attivamente al loro miglioramento, custodendo con diligenza dati e informazioni ed evitando ogni uso improprio.

### **2.5.2 Il Sistema contabile**

La trasparenza contabile della FIPM si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni poste a base delle registrazioni contabili.

Ciascun componente degli organi federali, dipendente o collaboratore, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati in modo corretto, veritiero e tempestivo nelle scritture contabili.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti idonei a compromettere la trasparenza, la tracciabilità e l'attendibilità dell'informativa contabile e finanziaria.

Per ogni operazione deve essere conservata adeguata documentazione di supporto, tale da consentire:

- la corretta registrazione contabile;
- l'individuazione dei livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione.

Le persone di FIPM che vengano a conoscenza di omissioni, irregolarità, falsificazioni o trascuratezze nella contabilità o nella relativa documentazione sono tenute a segnalarle tempestivamente ai propri responsabili o all'Organismo di Vigilanza.

### **2.5.3 Il Bilancio della FIPM**

Il Bilancio della FIPM è reso pubblico, dopo l'approvazione del CONI, mediante la pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale ([www.fipm.it](http://www.fipm.it)). Il Bilancio ed in genere l'informativa finanziaria della Federazione deve essere conforme ai principi e criteri amministrativi e contabili approvati dal Consiglio Nazionale del CONI ed alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

### **2.5.4 Antiriciclaggio e attività illecite**



La FIPM condanna e reprime qualsiasi forma di impiego di denaro contante (fatta eccezione per le spese di “piccola cassa”) per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, adottando strumenti di incasso e pagamento tracciabili e vieta espressamente l'utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Incassi per contanti sono ammessi, secondo gli importi regolati dalla legge e pur tenendo in considerazione che la FIPM favorisce il pagamento secondo metodi di pagamento tracciabili, per le attività tipiche della FIPM.

In ogni caso, la FIPM condanna l'utilizzo di beni o utilità di provenienza illecita o criminale. I Destinatari del Codice Etico sono tenuti al rispetto di tutta la normativa nazionale e internazionale in materia di antiriciclaggio ed è fatto loro espresso divieto di svolgere o favorire attività illecite. A tal fine, prima di instaurare rapporti professionali, le persone della FIPM devono verificare la legittimità, l'affidabilità e la reputazione delle controparti. La FIPM rifiuta e condanna ogni forma di attività con finalità terroristiche, mafiose o eversive dell'ordine democratico; è pertanto vietato porre in essere comportamenti direttamente o indirettamente connessi ad attività illecite di qualsiasi natura

---

## **2.6 Tutela del patrimonio federale**

Ogni Destinatario è tenuto a salvaguardare il patrimonio della Federazione, custodendo con diligenza i beni mobili e immobili, le risorse tecnologiche e informatiche, le attrezzature, i prodotti federali, nonché le informazioni e il know-how della FIPM.

In particolare, ciascun Destinatario deve:

- utilizzare i beni federali esclusivamente per fini istituzionali e secondo le policy e le procedure federali, adottando ogni misura idonea a prevenirne l'uso non autorizzato, il danneggiamento o il furto;
- evitare qualsiasi utilizzo improprio dei beni federali che possa arrecare danno, ridurre l'efficienza operativa o risultare comunque contrario agli interessi della FIPM;
- custodire con la massima attenzione le credenziali personali di accesso ai sistemi informativi federali e non consentirne l'uso a soggetti non autorizzati;
- non riprodurre o utilizzare per fini personali software, strumenti o risorse informatiche della Federazione;
- mantenere la riservatezza sulle informazioni confidenziali o riservate riguardanti la FIPM, evitando di divulgarle a soggetti non autorizzati.

Ogni Destinatario è responsabile della protezione delle risorse affidategli e ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ai propri responsabili eventuali eventi, anomalie o comportamenti potenzialmente dannosi per il patrimonio federale.

### **2.6.1 Comunicazione federale**



Le informazioni e le comunicazioni della FIPM destinate all'esterno devono essere veritiere e corrette.

Nelle relazioni con l'esterno, la diffusione di informazioni deve essere effettuata dalle sole funzioni preposte e deve essere approvata dal Segretario Generale.

La Federazione assicura, attraverso idonee procedure per la gestione interna e la comunicazione all'esterno, la corretta gestione delle informazioni societarie.

### **2.6.2 Tutela della Privacy e riservatezza delle informazioni**

La FIPM si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie persone e ai terzi, generate o acquisite nello svolgimento delle attività istituzionali e nelle relazioni con l'esterno, prevenendo ogni uso improprio delle stesse.

Il trattamento dei dati personali all'interno della Federazione avviene nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. I dati personali sono trattati in modo lecito e corretto e sono raccolti e conservati esclusivamente per scopi determinati, espliciti e legittimi, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

La FIPM adotta idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza delle banche dati e delle informazioni trattate, al fine di prevenire rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

Le persone della FIPM sono tenute a salvaguardare la riservatezza delle informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività, anche qualora tali informazioni non siano formalmente classificate come riservate o riguardino fornitori, enti pubblici o altri soggetti connessi alle attività della Federazione.

La violazione degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento qualora comporti, anche solo potenzialmente, la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate relative alle decisioni, alle attività e agli interessi della Federazione.

La circolazione interna delle informazioni è limitata ai soggetti che abbiano un effettivo interesse a conoscerle per ragioni di servizio. È fatto divieto di diffondere informazioni riservate o ad uso interno a soggetti terzi senza la preventiva autorizzazione del responsabile competente, nel rispetto delle procedure federali.

Le informazioni devono essere mantenute riservate fino a quando non divengano di pubblico dominio, in conformità alle normative vigenti.

### **2.6.3 Tutela dell'immagine**



La buona reputazione e/o l'immagine di FIPM rappresenta una risorsa essenziale.

Le persone di FIPM si impegnano ad agire in conformità ai principi dettati dal presente Codice nei rapporti tra colleghi, tesserati, fornitori e terzi in generale, mantenendo un contegno decoroso conforme agli standard comuni richiesti dalla Federazione.

## **2.7 Valori olimpici e principio di non violenza**

---

I Destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare la rigorosa osservanza dei valori olimpici durante lo svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative.

Questi valori incorporano i concetti di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro il doping, contro la violenza fisica e verbale, contro le discriminazioni e contro ogni distorsione dei valori sportivi.

Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rispetto delle regole, osservando tutte le comuni prassi del fair play sportivo, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo.

I Destinatari del Codice si impegnano pertanto a denunciare la pratica di doping e altri eventuali fattori che possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

## **3. CANONI DI COMPORTAMENTO**

### **3.1 Canoni di comportamento delle risorse umane**

---

Tutte le azioni, le operazioni e i comportamenti posti in essere dai Destinatari nello svolgimento delle attività federali devono essere ispirati a principi di onestà, correttezza, integrità, imparzialità, trasparenza e rispetto delle leggi, dei regolamenti sportivi e delle procedure interne.

I Destinatari sono tenuti ad agire con diligenza e responsabilità, fornendo apporti professionali adeguati al ruolo ricoperto e contribuendo alla tutela dell'immagine, del prestigio e degli interessi della FIPM.

Sono in ogni caso vietati comportamenti fraudolenti, pratiche elusive delle norme, nonché condotte idonee a compromettere l'affidabilità, la reputazione o il corretto funzionamento della Federazione.



### **3.1.1 Sviluppo e tutela delle risorse umane**

Le persone costituiscono un elemento essenziale per il perseguimento degli scopi istituzionali della FIPM.

La Federazione si impegna a valorizzare le competenze e le capacità professionali, favorendo condizioni di lavoro improntate al rispetto della dignità, dell'integrità psico-fisica e della professionalità di ciascuno, nel rispetto della normativa vigente.

È garantita la parità di trattamento e di opportunità, fondata esclusivamente su criteri di merito e competenza, senza alcuna forma di discriminazione.

Non sono ammessi comportamenti che possano dar luogo a violenze fisiche o morali, molestie, abusi di autorità, pressioni indebite o condotte offensive della dignità personale. Tali comportamenti sono vietati anche quando posti in essere al di fuori dell'ambito strettamente lavorativo, qualora risultino lesivi dell'immagine o dei valori della Federazione.

### **3.1.2 Conflitti di interesse**

I Destinatari sono tenuti ad evitare situazioni in cui interessi personali, diretti o indiretti, possano entrare in conflitto, anche solo potenziale, con quelli della FIPM o influenzare l'imparzialità delle decisioni assunte nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ogni situazione idonea a determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente segnalata al Segretario Generale, che ne valuta la rilevanza informando, ove necessario, l'Organismo di Vigilanza.

A titolo esemplificativo, costituiscono situazioni di conflitto di interesse:

- rapporti economici o finanziari con fornitori o controparti della Federazione;
- utilizzo della propria posizione per vantaggi personali o di terzi;
- impiego di informazioni riservate per finalità estranee agli interessi della FIPM

### **3.1.3 Omaggi, regali e benefici**

È vietato offrire, promettere, richiedere o accettare denaro, regali o altri benefici che possano influenzare, o anche solo apparire idonei a influenzare, l'autonomia di giudizio o l'imparzialità nello svolgimento delle attività federali.

Sono consentiti esclusivamente omaggi di modico valore, riconducibili a normali relazioni di cortesia e comunque conformi alle disposizioni di legge, agli usi e alle procedure federali.



Ogni Destinatario che riceva omaggi o benefici non consentiti è tenuto a rifiutarli o a darne tempestiva comunicazione secondo le modalità previste

### **3.2 Canoni di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

---

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari devono adottare comportamenti improntati a legalità, correttezza, trasparenza e tracciabilità.

È fatto divieto di offrire o promettere somme di denaro, utilità o vantaggi indebiti a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, direttamente o indirettamente, al fine di influenzarne l'attività o le decisioni.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono riservati esclusivamente ai soggetti e alle funzioni autorizzate, nel rispetto delle procedure federali.

### **3.3 Canoni di comportamento nei rapporti con i fornitori e collaboratori esterni**

---

La FIPM seleziona fornitori e collaboratori esterni sulla base di criteri di professionalità, affidabilità, trasparenza e condivisione dei principi del presente Codice Etico.

Nei rapporti contrattuali è richiesto il rispetto delle procedure interne, l'adozione di criteri di selezione oggettivi e la previsione dell'obbligo di conformarsi al Codice Etico e al Modello 231.

Sono vietate pratiche corruttive, favoritismi, comportamenti collusivi e ogni forma di sollecitazione indebita di vantaggi.

I compensi devono essere commisurati esclusivamente alle prestazioni effettivamente rese e coerenti con quanto previsto nei contratti.

### **3.4 Canoni di comportamento nei rapporti con altri interlocutori rilevanti**

---

#### **3.4.1 Rapporti con organizzazioni politiche, organizzazioni sindacali ed associazioni**

La FIPM mantiene una posizione di neutralità rispetto a organizzazioni politiche e sindacali e non finanzia partiti, candidati o iniziative aventi finalità di propaganda politica.

Eventuali rapporti di collaborazione con organizzazioni sindacali o associative sono ammessi esclusivamente per finalità coerenti con gli scopi istituzionali della Federazione, previa autorizzazione delle funzioni competenti e con destinazione chiara e documentabile delle risorse.

#### **3.4.2 Rapporti con la collettività e i media**

La FIPM opera nella consapevolezza della propria responsabilità sociale e promuove la diffusione dei valori sportivi, educativi e culturali del pentathlon moderno.



I rapporti con i media e la diffusione di informazioni all'esterno sono riservati alle funzioni autorizzate. È vietata la divulgazione non autorizzata di informazioni false, inesatte o riservate.

La Federazione contrasta ogni forma di disinformazione e adotta le iniziative opportune a tutela della propria immagine e reputazione.

## **4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE VIOLAZIONI**

I principi generali ed i canoni di comportamento enunciati nel presente Codice Etico devono ispirare l'attività di tutti coloro che operano, dall'interno o dall'esterno, nella sfera di azione della FIPM.

Compete in primo luogo ai consiglieri e al management dare concretezza ai principi e ai contenuti del Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo, e inoltre rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori e indirizzarli all'osservanza del Codice nonché sollecitare gli stessi a formulare interrogativi e suggerimenti in merito alle singole disposizioni.

Per la piena osservanza del Codice, ciascuna Persona potrà rivolgersi, anche direttamente, all'Organismo di Vigilanza.

### **4.1 Obbligo di conoscenza del Codice e di segnalazione di possibili violazioni**

Ad ogni persona della FIPM è richiesta la conoscenza dei principi, dei contenuti del presente Codice Etico e delle procedure interne che regolano le funzioni e le responsabilità ricoperte.

Ciascuna persona della FIPM ha l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari ai principi, ai contenuti del Codice Etico e alle procedure federali;
- selezionare, per quanto di competenza, collaboratori e controparti affidabili e indirizzarli al pieno rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- richiedere ai soggetti terzi con cui la FIPM intrattiene rapporti la conferma di aver preso conoscenza del Codice Etico e del Modello 231;
- segnalare tempestivamente ai propri responsabili e all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni o sospetti di violazione del Codice Etico, di cui sia venuta a conoscenza direttamente o tramite segnalazioni di stakeholder;
- collaborare con l'Organismo di Vigilanza e con le funzioni competenti nell'ambito delle attività di verifica e accertamento delle possibili violazioni;



- adottare, ove richiesto dalla situazione, misure correttive immediate e contribuire in ogni caso a prevenire comportamenti ritorsivi.

Resta fermo il divieto di svolgere indagini personali o di diffondere informazioni relative a presunte violazioni a soggetti diversi dai propri responsabili o dall'Organismo di Vigilanza. Qualora, a seguito di una segnalazione, la persona ritenga di aver subito atti di ritorsione o discriminazione, può rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza, che adotta le misure previste a tutela del segnalante.

## 4.2 Segnalazioni

---

Tutti gli *stakeholder* possono segnalare, per iscritto ed in forma non anonima attraverso appositi canali di informazione riservati, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando, eventualmente, l'autore e il responsabile della presunta violazione.

Le segnalazioni, adeguatamente circostanziate e con riferimenti specifici volti a conseguire una valutazione, possono essere inviate con le modalità indicate nella Parte Generale del MOG, cap. 1.7 e sono gestite conformemente al MOG ed al Regolamento Whistleblowing.

## 4.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza 231

---

Il controllo circa il rispetto del Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza 231, per la cui composizione, funzioni e poteri si rinvia alla Parte Generale del MOG 231.

## 4.4 Efficacia del Codice Etico e conseguenze sanzionatorie

---

L'osservanza delle norme del Codice e del Modello 231 deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutte le Persone di FIPM ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

Per quanto riguarda i dipendenti della Federazione, il rispetto del presente Codice e del Modello 231 è parte integrante delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro) e dell'art. 2105 (Obbligo di fedeltà) del Codice Civile e degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice e del Modello 231 potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, in conformità alle procedure previste dall'art 7, Legge n.300/1970, con ogni conseguenza di Legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Per quanto riguarda i Destinatari diversi dai dipendenti (fornitori, consulenti, tesserati, circoli affiliati, o chiunque abbia instaurato un rapporto di collaborazione con la FIPM) in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice e del Modello 231, la FIPM si riserva il diritto alla risoluzione dei relativi rapporti contrattuali.

Testo approvato con delibera n. 269 del Consiglio Federale n. 6 del 27 luglio 2026

## PARTE SPECIALE

### L'individuazione delle attività esposte a rischio

Una volta illustrati i principi che disciplinano la responsabilità degli enti, nonché i criteri che devono guidare alla realizzazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione di reati o, comunque, ad esonerare l'ente da tale responsabilità, così come indicato dall'art. 6, comma II, lett. a), b) e c) del Decreto, si dovranno necessariamente individuare le "attività nel cui ambito possono essere commessi reati", prevedere "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire", e determinare "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati".

Ogni ente presenta, infatti, ambiti di rischio legati alla specifica attività svolta, nonché alle modalità con cui tale attività viene concretamente organizzata.

Per l'individuazione degli ambiti di rischio si dovrà, dunque, procedere ad una puntuale analisi dell'organizzazione e delle attività svolte dalla Federazione.

### Aree di rischio e attività sensibili

L'analisi del contesto operativo e organizzativo della Federazione ha permesso di individuare le diverse aree di rischio, nell'ambito delle quali, poi, sono poi state ulteriormente individuate le singole attività sensibili, ritenute cioè a rischio di verifica di reati di cui al Decreto.

**Aree di rischio e attività sensibili sono mappati nella seguente tabella.**

| AREE DI RISCHIO                                                   | ATTIVITÀ SENSIBILI                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico | Relazioni istituzionali, rapporti con pubblici funzionari e finanziamento pubblico |
|                                                                   | Rapporti con pubblici funzionari in occasione di verifiche, ispezioni e controlli  |

Federazione Italiana  
Pentathlon Moderno

00189 ROMA  
Via Vitorchiano 113/115  
Tel. 06.91516800  
C.F. 97015820588  
P.I. 04257001000



|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                   | Rapporti con l'Autorità giudiziaria                                |
| Amministrazione della Federazione | Contabilità e finanza - Rendicontazione dei finanziamenti pubblici |

| AREE DI RISCHIO                     | ATTIVITÀ SENSIBILI                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Sponsorizzazioni                                                                                |
|                                     | Acquisto di beni e servizi                                                                      |
|                                     | Gestione delle risorse umane                                                                    |
|                                     | Gestione dei sistemi informatici                                                                |
| Salute e sicurezza                  | Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro                                      |
| Attività sportiva della Federazione | Organizzazione di eventi e competizioni sportive sul territorio nazionale                       |
|                                     | Partecipazione a competizioni sportive all'estero: Olimpiadi, Campionati mondiali, europei etc. |
|                                     | Affiliazione e tesseramento                                                                     |
|                                     | Istruzione tecnica                                                                              |
|                                     | Gestione del CPO Montelibretti                                                                  |
|                                     | Settore medico e antidoping                                                                     |



|  |                                          |
|--|------------------------------------------|
|  | Gestione della comunicazione             |
|  | Amministrazione della giustizia sportiva |



## **I. Area 1: Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico**

Tra le Aree individuate nell'analisi del rischio, sicuramente una delle più delicate è quella riguardante la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la quale ricomprende tutte le attività che comportano per il personale della Federazione la necessità di intrattenere rapporti con funzionari pubblici, anche eventualmente in occasione della richiesta/ottenimento di contributi/erogazioni/finanziamenti pubblici di ogni natura e denominazione: occorre in proposito ricordare come il Decreto sia stato adottato in attuazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia proprio in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea (oggi UE) e di lotta alla corruzione

### **1. Relazioni istituzionali, rapporti con pubblici funzionari e finanziamento pubblico**

#### **Caratteristiche dell'attività**

La presente attività riguarda la gestione dei rapporti tra la Federazione e le amministrazioni pubbliche – nazionali o internazionali – e/o singoli funzionari e dirigenti delle stesse, sia che questi rivestano la qualifica di pubblico ufficiale (cioè, di colui che esercita una pubblica funzione, per essa intendendosi la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, ex art. 357 c.p.) sia che rivestano la qualifica di incaricato di pubblico servizio (ovverosia, di colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, per tale intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale, ex art. 358 c.p.). Rientrano tra tali rapporti:

- le relazioni istituzionali, ovverosia i rapporti di rappresentanza tra soggetti incaricati di funzioni di vertice nell'ambito della Federazione (sia livello nazionale, come il Presidente, i Consiglieri, il Segretario Generale, etc., che a livello locale, come i singoli Delegati regionali) ed esponenti del mondo politico o funzionari di vertice delle amministrazioni pubbliche;
- i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i funzionari alle stesse riconducibili intrattenuti per motivi di natura amministrativa e organizzativa (es. l'ottenimento di provvedimenti di permessi, autorizzazioni o licenze da parte di un'amministrazione locale, etc.);
- la gestione dei rapporti con amministrazioni e funzionari pubblici nazionali o eurounitari eventualmente finalizzati all'ottenimento di erogazioni pubbliche di qualsivoglia natura e denominazione (contributi, finanziamenti etc.).

#### **Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti**

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale



- Protocollo
- Tutti i soggetti e le funzioni che, in ragione dell'attività svolta, entrino in contatto con funzionari pubblici (italiani o esteri)

### Rischi potenziali

Il rischio principale connesso alla presente attività è costituito dalla possibilità che la Federazione, venendo a contatto per le ragioni predette con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per ottenere indebiti vantaggi possa corrispondere, accettare di corrispondere o promettere agli stessi denaro o altra utilità.

Altro specifico profilo di rischio, strettamente connesso alla richiesta e ottenimento di erogazioni pubbliche, è rappresentato dalla possibilità che la Federazione ottenga indebitamente – o, facendo ricorso ad artifici e raggiri nei confronti dello Stato, dell'UE o dell'ente/amministrazione erogante, fraudolentemente – contributi, erogazioni e finanziamenti pubblici ai quali non aveva diritto, oppure che impieghi le stesse risorse pubbliche per il perseguimento di finalità difformi rispetto a quelle per le quali l'erogazione era stata concessa.

Ulteriori profili di rischio pertengono alla possibile trasmissione verso enti o amministrazioni pubbliche di falsi documenti informatici destinati ad avere efficacia probatoria, nonché alla realizzazione di condotte volte ad ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza di Autorità pubbliche preposte ad esercitare il proprio controllo verso la FIPM (es. il CONI), ad esempio attraverso la trasmissione di comunicazioni che esponcano circostanze false sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Federazione.

| Articolo e fattispecie                                          | Esempio pratico                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 316 bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche       | FIPM, avendo legittimamente ottenuto da Sport e Salute S.p.a. contributi straordinari per la realizzazione di progetti specifici e ben determinati (es. la promozione del pentathlon moderno presso le scuole primarie e secondarie), destina le risorse così ottenute al perseguimento di scopi a ciò del tutto estranei. |
| Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche | FIPM ottiene un finanziamento pubblico a condizioni agevolate attraverso la presentazione di una domanda corredata da documenti attestanti false informazioni circa la situazione economico-finanziaria della Federazione.                                                                                                 |
| Art. 640 c. 2 n. 1 c.p. – Truffa in danno                       | FIPM, inducendo in errore un ente territoriale (es. un                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea                           | Comune) proprietario di alcuni impianti sportivi, sottoscrive con l'ente un accordo per l'utilizzo a titolo gratuito dei medesimi vincolato alla condizione che gli stessi vengano impiegati esclusivamente per gli allenamenti dagli atleti nazionali della Federazione; FIPM, tuttavia, al momento della sottoscrizione è già in accordi con alcune società sportive per concedere a propria volta alle stesse l'utilizzo degli stessi impianti sportivi a titolo oneroso. |
| Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche   | FIPM, avendo ottenuto l'erogazione di un contributo pubblico finalizzato alla realizzazione di un progetto specifico (es. un progetto di inclusione, recupero e di socializzazione dedicato a soggetti fragili e/o gruppi a rischio di emarginazione), induce in errore l'ente erogatore producendo falsa rendicontazione attestante la regolare esecuzione del progetto (in realtà mai effettivamente avviato).                                                             |
| Art. 640 ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico | FIPM, introducendosi all'interno di un sistema informatico in uso ad un ente erogatore di contributi pubblici (es. Sport e Salute S.p.a.) ed alterandone il funzionamento, riesce ad ottenere indebitamente un contributo di natura straordinaria.                                                                                                                                                                                                                           |
| Art. 491 bis c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici                     | FIPM trasmette a una pubblica amministrazione per via telematica documenti informatici destinati ad avere efficacia probatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione                           | Il Segretario Generale della Federazione, allo scopo di accelerare l'iter per il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, corrisponde una somma di denaro al funzionario comunale incaricato della procedura.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio                | Il Presidente della Federazione, avendo appreso informalmente che il CONI non intende concedere un contributo straordinario per l'avvio di un progetto di promozione dell'attività sportiva, corrisponde una somma di denaro al funzionario incaricato affinché conceda il contributo ancorché il progetto non presenti i requisiti necessari per accedere all'erogazione pubblica.                                                                                          |
| Art. 319 quater c.p. – Induzione                                                    | Il Segretario Generale della Federazione, allo scopo di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| indebita a dare o promettere utilità                                                         | ottenere il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, corrisponde al funzionario comunale incaricato una somma di denaro aderendo alla richiesta avanzata da quest'ultimo che, nel caso di specie, aveva altrimenti prospettato un possibile rigetto della richiesta avanzata.                                                                                                                                                    |
| Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite                                           | Il Segretario Generale della Federazione, avendo riscontrato ritardi nell'ottenimento di un'autorizzazione amministrativa, accetta di corrispondere una somma di denaro a un terzo soggetto che, sa essere in rapporti di amicizia con il funzionario comunale incaricato della procedura, in cambio della rassicurazione da parte di questi di poter convincere lo stesso funzionario ad accelerare il rilascio dell'autorizzazione. |
| Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza | FIPM, in seguito ad una richiesta di precisazioni pervenuta dal CONI con riguardo all'utilizzo di alcuni contributi straordinari erogati in costanza del precedente anno di esercizio, trasmette allo stesso Comitato una relazione attestante circostanze false circa le modalità di impiego degli stessi contributi.                                                                                                                |

## 2. Rapporti con pubblici funzionari in occasione di verifiche, ispezioni e controlli

La presente attività è riguarda il complesso dei rapporti con pubblici funzionari (nazionali o esteri) in occasione di verifiche, ispezioni e controlli di varia natura, effettuati presso la sede della Federazione, presso il Centro di preparazione olimpica di Montelibretti, oppure in occasione di gare e/o di trasferte (in Italia o all'estero) delle delegazioni degli atleti.

### Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Tutti i soggetti e le funzioni che, in occasione di visite ispettive e controlli, entrino in contatto con gli agenti accertatori o comunque con funzionari pubblici (italiani o esteri)



### Rischi potenziali

Il rischio principale connesso alla presente attività è costituito dalla possibilità che soggetti riconducibili alla Federazione (apicali o soggetti che operino sotto la direzione di questi ultimi), venendo a contatto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in occasione di visite ispettive, controlli o accertamenti, possano corrispondere, accettare di corrispondere o promettere agli stessi denaro o altra utilità per riuscire a sottrarsi all'accertamento o per condizionarne gli esiti evitando conseguenze sfavorevoli (es. evitare la comminazione di sanzioni per irregolarità riscontrate in occasione del controllo); vi è, contestualmente, il rischio di ostacolare le funzioni di autorità pubbliche di vigilanza, esponendo dati e informazioni falsi o reticenti nelle comunicazioni trasmesse alle stesse autorità in occasione delle attività di accertamento.

| Articolo e fattispecie                                                                       | Esempio pratico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artt. 318 – 322 bis c.p. – Reati di corruzione                                               | Il Presidente della Federazione, al fine di evitare che una verifica compiuta da parte di un pubblico ufficiali presso la sede della Federazione (es. agenti della Polizia Locale di Roma Capitale) possa concludersi con dei rilievi negativi, corrompe i medesimi attraverso la promessa di una somma di denaro.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità                        | Il Direttore del CPO di Montelibretti, all'esito di un accertamento condotto dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri dal quale sono emerse irregolarità riguardanti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso il Centro, viene indotto dagli agenti accertatori a corrispondere loro indebitamente una somma di denaro affinché la verifica si concluda in assenza di rilievi negativi.                                                                                                                                                  |
| Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite                                           | Avendo il CONI avviato una verifica volta ad accertare l'eventuale esistenza di irregolarità nelle modalità di impiego dei contributi erogati a FIPM per lo svolgimento della propria attività e temendo contestazioni di irregolarità all'esito dell'accertamento, il Segretario Generale della Federazione corrisponde una somma di denaro a un terzo soggetto, che sa essere in rapporti di stretta familiarità con il Dirigente incaricato di seguire l'accertamento, affinché convinca quest'ultima a ultimare la verifica senza contestare irregolarità. |
| Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza | Nell'ambito di una verifica volta ad accertare l'eventuale esistenza di irregolarità nell'utilizzo dei contributi erogati a FIPM per lo svolgimento della propria attività, FIPM trasmette al CONI una relazione attestante circostanze false circa le modalità di impiego degli stessi contributi.                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 3. Rapporti con L'Autorità giudiziaria

La presente attività attiene alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, nonché alla gestione dei contenziosi giudiziali, ricomprendendo al proprio interno tutti i rapporti tenuti dalla Federazione o dai propri consulenti e professionisti (avvocati, commercialisti, etc.), con i giudici, i consulenti tecnici ed i loro ausiliari nell'ambito di un procedimento (civile, amministrativo, etc.) che veda coinvolta la Federazione, ovvero in procedimenti penali nell'ambito dei quali siano direttamente coinvolti soggetti riconducibili in alcun modo alla stessa FIPM.



#### Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Professionisti e consulenti incaricati dalla Federazione in occasione di processi (civili, penali, amministrativi, etc.) e/o della gestione dei contenziosi

#### Rischi potenziali

Il rischio principale collegato all'attività in esame consiste nella possibilità che la Federazione, in occasione di contenziosi di varia natura ovvero procedimenti penali, corrompa un magistrato oppure pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio impiegati presso l'amministrazione della giustizia.

Secondariamente, vi è il rischio di indurre illecitamente una persona, che potrebbe lecitamente astenersene, a non rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria ovvero a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale.

| Articolo e fattispecie                                                | Esempio pratico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artt. 318 – 322 bis c.p. – Reati di corruzione                        | Il Presidente di FIPM, essendo interessato ad apprendere il contenuto di alcuni atti di indagine ancora sottoposti a segreto istruttorio per verificare se lui o altri membri del Consiglio Federale siano indagati nell'ambito di un procedimento penale, corrisponde all'ufficiale di P.G. presso la segreteria del Pubblico Ministero una somma di denaro affinché questi acconsenta a trasmettere copia dei predetti atti secretati. |
| Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari                     | Il Presidente di FIPM, per ottenere una sentenza favorevole nell'ambito di un processo civile in cui la Federazione è parte interessata, corrompe il magistrato assegnatario corrispondendogli una somma di denaro.                                                                                                                                                                                                                      |
| Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità | Il Segretario Generale della Federazione, indotta a ciò da un perito nominato dal giudice in un processo civile, corrisponde a questi una somma di denaro affinché non rassegni delle conclusioni sfavorevoli nell'ambito di un procedimento in cui FIPM è parte interessata.                                                                                                                                                            |
| Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite                    | Essendo interessato all'ottenimento di una sentenza favorevole nell'ambito di contenzioso civile in cui la Federazione è parte in causa, il Presidente corrisponde una somma di denaro a un terzo soggetto che, vantando un rapporto di conoscenza con il magistrato assegnatario del procedimento, assicura di poter intercedere con quest'ultimo inducendolo a pronunciare una sentenza favorevole per FIPM.                           |



|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | Il Segretario Generale della Federazione offre una somma di denaro ad un soggetto chiamato a rendere testimonianza, affinché lo stesso – anziché avvalersi della facoltà riconosciutagli di astenersi dal deporre – renda dichiarazioni mendaci tese a favorire gli interessi di FIPM. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## I.II. Regole di condotta

Al fine di prevenire il compimento di reati nella presente area di attività rappresentata dai Rapporti con la Pubblica Amministrazione e finanziamento pubblico, è necessario che i destinatari del Modello, siano essi interni alla Federazione (soggetti in posizione apicale e soggetti a questi subordinati) o esterni ad essa (collaboratori e/o consulenti) rispettino quanto previsto dalle leggi vigenti e si conformino alle presenti regole di condotta.

Tali regole sono per i destinatari del Modello dei principi uniformi di condotta e per l'OdV degli strumenti operativi per indirizzare l'attività di controllo, di monitoraggio e di verifica sull'adeguatezza e il rispetto del Modello di organizzazione gestione e controllo di FIPM.

In via generale, è richiesto:

- ai soggetti interni di conoscere e di rispettare le regole e i principi contenuti nei documenti della Federazione (Statuto della Federazione, Regolamenti, circolari, procedure operative ed ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno), ivi comprese le disposizioni del presente Modello;
- ai soggetti esterni di essere informati sull'adozione del Modello e di rispettare i valori di su cui poggia la Federazione.

Ai destinatari è fatto divieto di porre in essere, contribuire o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione delle fattispecie di reato sopra richiamate e previste dal D.lgs. 231/2001. È, altresì, proibito porre in essere comportamenti che possano determinare una situazione di conflitto di interessi tra la Federazione e la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti.

Ai Destinatari del Modello organizzativo è fatto espresso divieto di:

1. aderire a richieste indebite di denaro (o servizi o beni in natura) provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico, anche eventualmente in occasione di visite ispettive, sopralluoghi o accessi da parte dell'Autorità pubblica presso la Federazione;
2. intraprendere contatti o favorire gli interessi dell'ente tramite elargizioni indebite di denaro, di beni di valore o concessione di vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere qualsivoglia prestazione o facilitazione o atto pubblico di favore;



3. offrire e/o promettere denaro, omaggi o altra utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti (così come a loro parenti o ad altri soggetti da essi indicati o che comunque siano ad essi riconducibili), sia italiani che di altri Paesi, anche tramite interposta persona (consulenti, agenti, ecc.), salvo che si tratti di omaggi di modico valore e/o in occasione di festività e comunque non eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
4. effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto della Federazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nelle prassi vigenti in ambito locale, ove non contrarie alla legge;
5. favorire l'assunzione di dipendenti, collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, nonché di offrire opportunità di lavoro e/o commerciali a favore del personale della Pubblica Amministrazione o degli altri operatori coinvolti nella trattativa o nel rapporto o a loro familiari;
6. acquistare beni o servizi da fornitori indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
7. corrispondere o promettere denaro o qualsiasi altra utilità a terzi soggetti affinché questi fungano da intermediari nei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di influenzare l'operato di questi ultimi nell'interesse o a vantaggio di FIPM; ovvero accettare denaro o altra utilità da parte di terzi soggetti allo scopo – vero o asserito – di mediare in loro favore con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
8. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
9. porre in essere condotte volte a indurre chiunque, chiamato dall'Autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni, a tenere un comportamento reticente o in qualsiasi modo a fornire dichiarazioni mendaci, fuorvianti od omissive, richiedendosi al contempo di prestare la massima disponibilità e collaborazione nei confronti dell'Autorità giudiziaria e/o delle altre Autorità istituzionali nel corso di eventuali controlli, ispezioni, richieste di informazioni dagli stessi disposti;
10. destinare contributi, sovvenzioni o in generale finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati;
11. presentare domanda ovvero avanzare in altro modo richiesta di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici di qualunque natura, allegando dati o documenti falsi o alterati, ovvero porre in essere artifici o raggiri di qualunque natura allo scopo di ottenere le predette elargizioni.

Infine, è fatto obbligo ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:



1. in caso di richieste di elargizioni di denaro o di beni di valore da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato ha l'obbligo di rifiutare ogni corresponsione, anche se sottoposto a pressioni illecite, ed informare tempestivamente gli Organi amministrativi della Federazione e l'Organismo di Vigilanza;
2. in caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve tempestivamente informare gli Organi amministrativi della Federazione e l'Organismo di Vigilanza;
3. l'impiego autonomo di risorse finanziarie è concesso entro i termini e le modalità definiti attraverso procedure e regolamenti adottati dalla Federazione (in particolare, dal Regolamento di amministrazione e contabilità e dal Regolamento rimborsi e trasferte) e deve essere strettamente limitato, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
4. non deve esservi identità soggettiva tra chi impegna la Federazione nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
5. le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
6. i soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di controlli o visite ispettive sono tenuti ad accompagnare gli ispettori presso i locali dell'ente, garantendo loro la massima trasparenza e collaborazione, nonché a comunicare all'OdV:
  - i dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza);
  - la data e l'ora di arrivo degli ispettori;
  - la durata dell'ispezione;
  - l'oggetto della stessa;
  - l'esito della stessa;
  - la redazione di un verbale da parte degli ispettori, da trasmettere in copia ove disponibile;
  - l'elenco degli eventuali documenti consegnati
7. a conclusione delle visite ispettive, dovranno essere tempestivamente programmate ed attuate le azioni correttive da implementare a seguito delle criticità eventualmente riscontrate;
8. in occasione di contenziosi di qualunque natura (civile, giuslavoristica, tributaria etc.) nonché in occasione di processi penali in cui siano coinvolte persone riconducibili all'ente, i soggetti autorizzati ad intrattenere qualsivoglia tipo di rapporto con esponenti della Amministrazione della giustizia devono essere formalmente individuati.

### **I.III. Raccomandazioni**



Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo trasparente, lasciando traccia di ogni comunicazione tra la Federazione e l'ente pubblico;
- all'interno di ciascun processo è richiesta, ove possibile, una separazione tra soggetto/i che iniziano, eseguono e concludono un processo e soggetto/i che ne eseguono il controllo;
- ogni passaggio dei processi va adeguatamente tracciato;
- gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto con indicazione del compenso pattuito (il compenso deve essere in linea con le tariffe professionali);
- i contratti stipulati con i fornitori devono essere redatti per iscritto con indicazione delle condizioni economiche;
- nessun tipo di pagamento che esorbiti dal modico valore potrà essere effettuato in contanti o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo nei processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono porre attenzione alle modalità di attuazione degli stessi, al rispetto delle regole di condotta indicate in precedenza, nonché al rispetto delle procedure e, se del caso, riferire all'OdV in merito al verificarsi di situazioni di irregolarità, anche attraverso l'istituito canale per il whistleblowing;
- deve essere previsto un sistema di controllo periodico dei flussi finanziari e della documentazione dell'ente;
- nel caso in cui si debba trattare con la Pubblica Amministrazione di Paesi esteri, è bene consultare periodicamente il "rischio paese" rilevato (consultare l'indice CPI-Corruption Perception Index elaborato da Transparency International Italia-Confindustria).



## **II.** Area 2: Amministrazione della Federazione

La seconda area di rischio riguarda il complesso delle attività relative alla gestione amministrativa e alla definizione dell'assetto organizzativo interno della Federazione: dalla tenuta della contabilità, alla gestione dei processi di tesoreria, alla gestione delle risorse umane e dei sistemi informatici etc.

### **II.1.** Le attività a rischio

#### **1. Contabilità e finanza - Rendicontazione dei finanziamenti pubblici**

La presente attività ricomprende i processi di gestione amministrativo-contabile e fiscale della Federazione: vi rientrano, dunque, la tenuta della contabilità (generale e analitica), la gestione dei flussi finanziari (movimentazioni di cassa, gestione dei conti correnti, etc.) e la verifica della corretta allocazione delle risorse; vi rientrano, inoltre, la rendicontazione delle modalità di impiego di erogazioni, finanziamenti e contributi pubblici, tra cui segnatamente i contributi ordinari deliberati da annualmente da Sport e Salute S.p.a. in favore di FIPM.

#### **Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti**

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Collegio Revisori dei conti
- Segretario Generale
- Amministrazione
- Protocollo
- Tutti i soggetti incaricati di trasmettere dati e documenti di rilevanza contabile in amministrazione

#### **Rischi potenziali**

I rischi reato correlati alla presente attività sono molteplici. Vi è, anzitutto, la possibilità che, attraverso l'alterazione o la tenuta infedele delle scritture contabili, la Federazione possa creare delle riserve occulte dalle quali attingere per la realizzazione di reati di natura corruttiva (anche corruzione tra privati), o da corrispondere a soggetti che partecipano a competizioni sportive per alterare il leale e corretto svolgimento della competizione sportiva. Secondariamente, vi è la possibilità che la Federazione possa alterare le stesse scritture contabili e/o i bilanci allo scopo di ottenere indebitamente o fraudolentemente contributi pubblici, oppure dissimulare l'utilizzo difforme rispetto allo scopo vincolato di risorse pubbliche lecitamente ottenute. Essendo poi la Federazione sottoposta alle attività di vigilanza da parte del CONI anche su aspetti amministrativo- contabili e gestionali, è ipotizzabile che FIPM possa cercare di ostacolare lo svolgimento delle stesse attività attraverso l'invio di comunicazioni contenenti



informazioni false o reticenti in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Federazione.

La strumentalizzazione del processo di gestione amministrativo-contabile della Federazione, inoltre, potrebbe essere strumentale alla sostituzione o al trasferimento di capitali di provenienza illecita.

Con riferimento al processo di gestione della fiscalità, è ipotizzabile la verifica di una serie di condotte volte ad evadere il pagamento delle imposte sul reddito e/o sul valore aggiunto (anche con modalità fraudolente, quale ad esempio l'impiego di fatture per operazioni inesistenti o altri artifici).

Con riferimento all'effettuazione di acquisto di beni provenienti da Paesi extra-UE, sussiste infine il rischio che la Federazione possa eludere il pagamento dei diritti di dogana.

| Articolo e fattispecie                                                                                                                                                    | Esempio pratico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 316 bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche                                                                                                                 | FIPM, alterando il proprio bilancio, dissimula l'impiego di risorse – originariamente ottenute per lo sviluppo di un progetto di promozione delle discipline sportive del pentathlon – per finalità del tutto estranee rispetto alle predette.                                                                                                                 |
| Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche                                                                                                           | FIPM avanza una domanda per l'ottenimento di un finanziamento pubblico correlandola di falsa documentazione circa la situazione patrimoniale della Federazione.                                                                                                                                                                                                |
| Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche                                                                                         | FIPM produce alla Pubblica Amministrazione, erogatrice di un finanziamento pubblico con modalità rateali, falsi SAL per dimostrare la correttezza delle modalità di impiego delle somme percepite, inducendo così in errore l'Amministrazione circa l'avanzamento di un progetto (in realtà mai avviato).                                                      |
| Artt. 318 – 322 bis c.p. – Reati di corruzione; Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite | FIPM, alterando abitualmente le scritture contabili, riesce a costituire delle riserve finanziarie occulte dalle quali attingere per corrompere funzionari ministeriali, ovvero per remunerare l'attività di mediazione posta in essere da terzi soggetti nei confronti degli stessi funzionari.                                                               |
| Artt. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)                                                                                  | FIPM, alterando abitualmente le scritture contabili, riesce a costituire delle riserve finanziarie occulte dalle quali attingere per corrompere alcuni dirigenti di un ente terzo (es. società fornitrice di strumentazione elettronica) al fine di addivenire alla stipula di un accordo che preveda clausole particolarmente vantaggiose per la Federazione. |
| Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza                                                                              | FIPM, richiesta dal CONI di fornire informazioni sulle modalità di rendicontazione di contributi pubblici percepiti in occasione di passati esercizi, trasmette una relazione contenente false informazioni nell'intento di ostacolare le funzioni della stessa Autorità di controllo.                                                                         |
| Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio                                                                                                                                           | FIPM, operando false registrazioni nelle scritture contabili, sostituisce o trasferisce capitali di provenienza delittuosa                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | agevolando l'attività di un gruppo criminale organizzato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita                                             | FIPM, cooperando con un gruppo criminale organizzato, altera le proprie scritture contabili allo scopo di consentire allo stesso gruppo di reinvestire in attività produttive – per il tramite della Federazione – capitali di provenienza delittuosa.                                                                                                                      |
| Art. 648 ter.1 c.p. – Autoriciclaggio                                                                                     | FIPM, avendo ottenuto fraudolentemente l'erogazione di un contributo da parte di Sport e Salute S.p.a. per l'avvio di un progetto inesistente, reimpiega i proventi della stessa truffa realizzando investimenti immobiliari.                                                                                                                                               |
| Art. 1 L. 401/1989 – Frode in competizioni sportive                                                                       | FIPM, alterando abitualmente le scritture contabili, riesce a costituire delle riserve finanziarie occulte dalle quali attingere per remunerare indebitamente degli atleti e, in tal modo, alterare il regolare svolgimento di competizioni sportive.                                                                                                                       |
| Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | FIPM, allo scopo di evadere le imposte (dovute in ragione dell'incasso di proventi da attività commerciale, es. contratti di sponsorizzazione), indica nelle dichiarazioni ai fini fiscali elementi passivi riconducibili a fatture di acquisto di beni o servizi (es. consulenze) emesse da un terzo soggetto connivente e a fronte di prestazioni in realtà mai ricevute. |
| Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici                                              | FIPM, allo scopo di evadere le imposte (dovute in ragione dell'incasso di proventi da attività commerciale, es. contratti di sponsorizzazione), indica nelle dichiarazioni ai fini fiscali passività inesistenti avvalendosi di documenti falsi (es. false note di variazione IVA, etc.).                                                                                   |
| Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti                                                | FIPM, al fine di consentire ad una società terza l'evasione di imposta, emette nei confronti di quest'ultima fatture a fronte di prestazioni mai erogate (es. relative ad accordi di sponsorizzazione inesistenti).                                                                                                                                                         |
| Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 – Distruzione o occultamento di documenti contabili                                             | FIPM, al fine di evadere le imposte sui redditi, occulta le proprie scritture contabili relative ad attività di natura commerciale, in modo da non consentire la ricostruzione del proprio volume d'affari.                                                                                                                                                                 |
| Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte                                            | FIPM, mediante una vendita simulata, sottrae beni immobili alla procedura di riscossione coattiva delle imposte.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Artt. 282 e segg. D.P.R. n. 43/1973 – Reati di contrabbando                                                               | FIPM, attraverso la presentazione di una dichiarazione doganale falsificata ottiene, un indebito risparmio dei diritti doganali dovuti per l'importazione di materiale sportivo di provenienza extra-UE.                                                                                                                                                                    |

## 2. Sponsorizzazioni

La presente attività si riferisce ad eventuali rapporti commerciali di sponsorizzazione che la Federazione abbia a concludere con soggetti o società terze.



### Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Amministrazione
- Protocollo

### Rischi potenziali

L'area è esposta a molteplici rischi reato. Vi è, anzitutto, la possibilità che un contratto di sponsorizzazione in favore della Federazione possa rappresentare lo strumento attraverso il quale venga pagato il prezzo di un accordo corruttivo (anche tra privati): si pensi, ad esempio, all'eventualità in cui il soggetto corrotto richieda a un terzo soggetto corruttore, quale pagamento del prezzo dell'accordo illecito, la strumentale sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione in favore di FIPM. Secondariamente, è ipotizzabile che la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione possa in realtà mascherare operazioni di trasferimento/sostituzione o reimpiego di capitali provenienti da reato. È infine possibile che FIPM – anche attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti – possa sottoscrivere contratti di sponsorizzazione simulati con terzi soggetti allo scopo di consentire agli stessi di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

| Articolo e fattispecie                                                                                                                                                    | Esempio pratico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artt. 318 – 322 bis c.p. – Reati di corruzione; Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite | Un pubblico ufficiale, in rapporti di familiarità con il Segretario Generale della Federazione, chiede a un terzo soggetto, quale prezzo di un reato corruttivo, di versare una somma di denaro alla stessa Federazione come corrispettivo di un rapporto di sponsorizzazione in realtà simulato, ottenendo poi il riversamento della somma attraverso altri canali. |
| Artt. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)                                                                                  | Alcuni Consiglieri della Federazione accettano dall'amministratore di alcune società sportive una somma di denaro, corrisposta quale corrispettivo di un contratto di sponsorizzazione simulato, per votare in Consiglio favorevolmente all'affiliazione delle società da quest'ultimo indicate sebbene le stesse non siano in possesso dei requisiti.               |
| Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio                                                                                                                                           | FIPM, sottoscrivendo contratti di sponsorizzazione simulati con alcune società riconducibili a soggetti che si sa essere collegati ad un gruppo criminale organizzato, consente allo stesso gruppo di sostituire o trasferire denaro proveniente dalle attività criminali del gruppo.                                                                                |



|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita | FIPM ottiene consapevolmente, quale corrispettivo di alcuni accordi di sponsorizzazione, denaro proveniente da attività delittuosa di un gruppo criminale organizzato, che impiega per effettuare attività di investimento immobiliare.    |
| Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici  | FIPM, al fine di evadere le imposte, presenta dichiarazioni fraudolente avvalendosi di contratti di sponsorizzazione artefatti (es. indicando prestazioni in cambio merci con lo sponsor anziché il pagamento di corrispettivi in denaro). |
| Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti    | FIPM, al fine di consentire ad una società terza l'evasione di imposta, emette nei confronti di quest'ultima fatture a fronte di prestazioni mai erogate (es. relative ad accordi di sponsorizzazione inesistenti).                        |

### 3. Acquisto di beni e servizi

Rientrano nella presente area di rischio tutte le operazioni necessarie all'approvvigionamento di beni e servizi, necessari sia allo svolgimento dell'attività sportiva in Italia e all'estero, sia al funzionamento della Federazione, dalla fase della selezione dei fornitori, alla conclusione dei contratti di acquisto sino al pagamento dei beni e servizi, all'attestazione della avvenuta ricezione del bene/servizio ed alla rendicontazione dei costi.

#### Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- AreaAcquisti
- Amministrazione e contabilità
- Centro Preparazione Olimpica
- Tutti soggetti e le funzioni autorizzati ad inoltrare richieste di acquisto di beni e servizi

#### Rischi potenziali

I rischi principali collegati all'acquisto di beni e servizi attengono, primariamente, alla possibilità che la preferenza assegnata ad un determinato fornitore possa costituire il prezzo di una corruzione – o reato assimilabile – in cambio dell'ottenimento di un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico: si tratterebbe, in buona sostanza, di un'ipotesi di “corruzione mascherata” o di “corruzione indiretta”, che si potrebbe verificare tutte le volte in cui FIPM, in cambio di favori da parte di pubblici funzionari, si rivolga a fornitori dagli stessi indicati. Al contempo, dovendo le federazioni sportive a prevalente



finanziamento pubblico considerarsi – alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa – organismi di diritto pubblico soggetti all'applicazione della disciplina del Codice degli appalti, sono altresì ipotizzabili fenomeni di corruzione dal lato passivo e di concussione di cui la Federazione potrebbe avvantaggiarsi (ad esempio, acconsentendo a prediligere un determinato fornitore in cambio della corresponsione di un'utilità indebita).

In secondo luogo, v'è il rischio di verifica di fenomeni di corruzione tra privati, nei termini in cui FIPM, allo scopo di ottenere prezzi più favorevoli per le forniture, potrebbe dare o promettere denaro o altra utilità a dirigenti o amministratori di società fornitrici affinché questi, andando contro gli interessi della propria azienda, praticino nei confronti della Federazione prezzi particolarmente vantaggiosi ed antieconomici per il fornitore.

Va altresì considerato che tale attività possa prestarsi all'acquisto di beni di provenienza illecita (es. merce contraffatta/provento di furto), oppure che nell'ambito della stessa possano essere impiegati capitali di provenienza illecita per l'acquisto dei beni o dei servizi; ulteriormente vi è il rischio che il pagamento delle forniture di beni e servizi ricevute possa essere effettuato ricorrendo all'utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dal contante.

Da ultimo, sussiste il rischio che costi fittizi relativi all'acquisto di beni e servizi (es. consulenze) possano essere contabilizzati in bilancio al fine di evadere le imposte nonché il rischio che possano essere realizzati reati di contrabbando acquistando beni da Paesi extra-UE eludendo all'ingresso dei beni il pagamento dei diritti di dogana.

| Articolo e fattispecie                                                | Esempio pratico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 317 c.p. – Concussione                                           | FIPM – soggetto privato riconosciuto quale organismo di diritto pubblico ai fini dell'applicazione del codice degli appalti – impone ad uno dei propri fornitori di praticare prezzi indebitamente vantaggiosi, minacciando in caso di contrario di escluderlo dall'albo dei propri fornitori.                                                                                                                                                            |
| Artt. 318 – 322 bis c.p. – Reati di corruzione                        | Il Segretario Generale di FIPM, nell'ambito di un accordo corruttivo con un pubblico funzionario finalizzato ad accelerare il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, corrisponde a questi il prezzo della corruzione remunerando un terzo soggetto da questi indicato per servizi di consulenza in realtà mai prestati.                                                                                                                            |
| Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità | Il Segretario Generale di FIPM, all'esito di un accertamento condotto dalla Guardia di Finanza presso la Sede della Federazione dal quale sono emerse irregolarità riguardanti la gestione contabile dell'ente, viene indotto da uno degli agenti accertatori, quale prezzo di un accordo corruttivo finalizzato ad evitare la contestazione delle irregolarità riscontrate, a sottoscrivere un contratto con uno specifico fornitore da questi indicato. |



|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite                                                                        | Il Segretario Generale di FIPM, intendendo accelerare la procedura di rilascio di un permesso amministrativo, promette al titolare di un'impresa commerciale – che vanta rapporti di buona conoscenza con il funzionario incaricato – di iniziare ad effettuare importanti ordinativi di acquisto se questi si adopererà affinché lo stesso funzionario provveda in tempi stretti al rilascio dello stesso permesso. |
| Artt. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)                                  | FIPM corrisponde indebitamente al Direttore commerciale di una ditta fornitrice una somma di denaro, affinché questi – in violazione dei doveri di fedeltà verso la propria azienda – garantisca prezzi per l'acquisto di beni eccessivamente favorevoli per la Federazione.                                                                                                                                         |
| Art. 648 c.p. – Ricettazione                                                                                              | FIPM effettua un ordinativo di acquisto di materiale sportivo a prezzo molto conveniente, nella consapevolezza che la merce acquistata sia di provenienza illecita (es. in quanto provento di furto, di contrabbando etc.).                                                                                                                                                                                          |
| Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita                                             | FIPM impiega denaro di provenienza illecita per l'acquisto di beni o servizi necessari all'attività della Federazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Art. 648 ter.1 – Autoriciclaggio                                                                                          | FIPM, avendo conseguito un illecito risparmio di imposta attraverso una frode fiscale sui proventi dell'attività commerciale (es. gli accordi di sponsorizzazione), reimpiega le somme risparmiate investendole in attività produttive.                                                                                                                                                                              |
| Art. 493 ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti                     | FIPM, per pagare alcune forniture di beni, impiega abusivamente gli estremi di alcune carte di credito indebitamente carpite ad atleti tesserati/associazioni sportive affiliate in occasione del pagamento delle rispettive quote annuali di tesseramento/affiliazione.                                                                                                                                             |
| Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti | FIPM, simulando l'acquisto di beni e servizi, forma false fatture delle quali avvalersi per presentare dichiarazioni fiscali fraudolente allo scopo di evadere le imposte sul reddito e/o sul valore aggiunto.                                                                                                                                                                                                       |
| Artt. 282 e segg. D.P.R. n. 43/1973 – Reati di contrabbando                                                               | FIPM acquista dell'attrezzatura sportiva da un fornitore stabilito in un Paese extra-UE, falsificando i documenti di accompagnamento allo scopo di eludere il pagamento dei diritti doganali.                                                                                                                                                                                                                        |

#### 4. Gestione delle risorse umane

L'attività in analisi riguarda tutte le operazioni di selezione, di assunzione e di formazione del personale, le operazioni relative all'individuazione, alla gestione e al monitoraggio delle competenze individuali del personale all'interno della Federazione, le promozioni, i trasferimenti, le sanzioni disciplinari, i



licenziamenti, nonché la gestione di trasferte, anticipi e rimborsi spese.

#### **Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti**

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Risorse umane
- Amministrazione e contabilità
- Protocollo

#### **Rischi potenziali**

Il rischio principale collegato alla gestione delle risorse umane attiene alla possibilità che l'assunzione (o la promessa di assunzione) di una nuova risorsa possa costituire il prezzo di una corruzione in cambio dell'ottenimento di un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico; nelle stesse modalità, può sussistere altresì il rischio di corruzione tra privati, anche nella forma dell'istigazione.

Deve inoltre essere preso in considerazione il rischio che FIPM impieghi, in violazione di legge, cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia sia irregolare. Da ultimo, vi è la possibilità che vengano registrate in contabilità fatture relative a note spese del personale a fronte di operazioni inesistenti.

| Articolo e fattispecie                                                | Esempio pratico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artt. 318 – 322 bis c.p. – Reati di corruzione                        | Il Presidente di FIPM, allo scopo di evitare che un funzionario del CONI effettui eventuali rilievi/segnalazioni all'esito di una visita ispettiva, promette al medesimo di assumere a tempo indeterminato una persona da questi segnalata laddove il funzionario concluda il proprio accertamento senza rilevare irregolarità di alcun tipo.                                                                                                                     |
| Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità | Il Segretario Generale di FIPM, apprendendo da un pubblico funzionario che la domanda per l'ottenimento un'autorizzazione amministrativa richiesta da lungo tempo è destinata a concludersi con un rigetto, viene indotto dallo stesso funzionario ad assumere (o a promettere di assumere) quale dipendente della Federazione una persona da questi segnalata affinché lo stesso funzionario intervenga per far sì che il titolo autorizzativo venga rilasciato. |
| Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite                    | FIPM, consapevole che il funzionario CONI incaricato di effettuare una visita ispettiva solleverà senz'altro, all'esito degli accertamenti, dei rilievi di irregolarità circa l'impiego                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | di contributi pubblici erogati nella gestione della Federazione, promette ad un terzo soggetto, che sa essere in rapporti di stretta familiarità con il funzionario accertatore, l'assunzione a tempo indeterminato di un proprio familiare chiedendo che, in cambio, questi offra la propria opera di mediazione per convincere il pubblico funzionario a concludere la propria verifica accertando l'assenza di ogni irregolarità. |
| Artt. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)                                                        | FIPM promette al Direttore commerciale di una ditta fornitrice l'assunzione di un proprio familiare se questi – in violazione dei doveri di fedeltà verso la propria azienda – garantirà, in occasione dell'acquisto di beni, prezzi particolarmente favorevoli per la Federazione.                                                                                                                                                  |
| Art. 22, comma 12 bis D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, c.d. T.U. Immigrazione – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare | FIPM, trovandosi nella necessità di effettuare delle pulizie straordinarie presso gli uffici della propria sede, impiega tre o più lavoratori stranieri soggiornanti illegalmente sul territorio nazionale.                                                                                                                                                                                                                          |
| Art. 2 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti                          | FIPM, allo scopo di evadere le imposte, presenta una dichiarazione fraudolenta avvalendosi di fatture relative ad inesistenti operazioni di acquisto di beni e servizi risultanti dalle note spese del personale in trasferta.                                                                                                                                                                                                       |

## 5. Gestione dei sistemi informatici

Per attività di gestione dei sistemi informatici si intende l'insieme dei processi operativi aziendali che si realizzano per il tramite dell'utilizzo di tecnologie informatiche. Rientrano in questo settore tutte le attività connesse all'allestimento, alla manutenzione e all'utilizzo di detti sistemi, tanto lato server quanto lato client.

### Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Ogni soggetto autorizzato ad accedere e ad utilizzare terminali e dispositivi informatici in uso alla Federazione

### Rischi potenziali

Il rischio collegato alla gestione dei sistemi informatici attiene principalmente all'eventualità che soggetti agenti in nome e per conto della Federazione, operando attraverso detti sistemi, possano farne un uso distorto, quale ad esempio introdursi abusivamente nei sistemi informatici o telematici altrui



(anche soggetti pubblici, quale il CONI), nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ovvero acquisire illecitamente, per mezzo della tecnologia informatica, dati e notizie riservate, ovvero, ancora, danneggiare sistemi informatici di terze parti etc.

Sussiste ulteriormente il rischio che FIPM possa duplicare abusivamente e installare sui propri terminali software o banche dati proprietari in assenza della licenza di utilizzo.

| Articolo e fattispecie                                                                                                                                                                                                                               | Esempio pratico                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 640 ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico                                                                                                                                                                  | FIPM, introducendosi abusivamente all'interno dei sistemi informatici di Sport e Salute S.p.a., riesce ad alterare gli importi che devono essere erogati dalla stessa società in favore della Federazione a titolo di contributi.                                                  |
| Art. 491 bis c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici                                                                                                                                                                                      | FIPM trasmette ad una pubblica amministrazione, per via telematica, documenti informatici destinati ad avere efficacia probatoria.                                                                                                                                                 |
| Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico                                                                                                                                                                           | FIPM si introduce abusivamente all'interno della rete intranet del CONI allo scopo di prendere visione di documentazione riservata riguardante un accertamento in corso presso gli uffici della Federazione.                                                                       |
| Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accessi a sistemi informatici o telematici                                                                                                                                       | FIPM, allo scopo di introdursi all'interno della rete intranet del CONI, si procura le credenziali di accesso alla stessa rete allo scopo di introdursi per visionare documenti riservati.                                                                                         |
| Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche                                                                                                                              | FIPM intercetta comunicazioni tra funzionari del CONI e alcuni dirigenti di Sport e Salute S.p.a., violando i meccanismi di sicurezza del sistema di posta elettronica di quest'ultima società.                                                                                    |
| Art. 617 quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche                                                   | FIPM si avvale di dispositivi tecnologici e/o di malware (es. software di tipo sniffer) volti ad intercettare le comunicazioni telematiche tra alcuni funzionari del CONI e alcuni dirigenti di Sport e Salute S.p.a.                                                              |
| Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;<br>Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità | FIPM, dopo aver acceduto indebitamente alla rete intranet del CONI, altera delle informazioni su documenti informatici rinvenuti all'interno di essa e relativi ad illeciti riscontrati dallo stesso Comitato Olimpico con riguardo all'impiego irregolare di contributi pubblici. |
| Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità                                                                          | FIPM si introduce all'interno dei sistemi informatici di Sport e Salute S.p.a. allo scopo di sabotarne il regolare funzionamento.                                                                                                                                                  |
| Art. 171 bis, L. n. 633/1941 comma 1 – Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; Riproduzione, trasferimento, distribuzione etc. del contenuto di una banca dati                                                      | FIPM installa sui terminali in uso ai dipendenti della Federazione software proprietario "pirata" (es. suite Microsoft "Office", etc.), violando così i termini della licenza di utilizzo.                                                                                         |



## **II.II. Regole di condotta**

Al fine di prevenire il compimento di reati nella presente area di attività, è necessario che i destinatari del Modello, siano essi interni alla Federazione (soggetti in posizione apicale e soggetti a questi subordinati) o esterni ad essa (collaboratori e/o consulenti) rispettino quanto previsto dalle leggi vigenti e si conformino alle presenti regole di condotta. Tali regole sono per i destinatari del Modello dei principi uniformi di condotta e per l'OdV degli strumenti operativi per indirizzare l'attività di controllo, di monitoraggio e di verifica sull'adeguatezza e il rispetto del Modello di organizzazione gestione e controllo di FIPM.

In via generale, è richiesto:

- ai soggetti interni di conoscere e di rispettare le regole e i principi contenuti nei documenti della Federazione (Statuto della Federazione, Regolamenti, circolari, procedure operative ed ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno), ivi comprese le disposizioni del presente Modello;
- ai soggetti esterni di essere informati sull'adozione del Modello e di rispettare i valori di su cui poggia la Federazione.

Ai destinatari è fatto divieto di porre in essere, contribuire o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione delle fattispecie di reato sopra richiamate e previste dal D.lgs. 231/2001. È, altresì, proibito porre in essere comportamenti che possano determinare una situazione di conflitto di interessi tra la Federazione e la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti.

**A)** Con riferimento all'attività di Contabilità e finanza - Rendicontazione dei finanziamenti pubblici, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto divieto di:

1. effettuare indebite disposizioni di pagamento nella consapevolezza che le stesse abbiano come beneficiari pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, anche attraverso interposta persona, allo scopo di ottenere indebiti vantaggi per la Federazione (anche non in via esclusiva) o, comunque, di influenzarne l'operato;
2. generare flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa, espressamente autorizzate;
3. realizzare pagamenti senza l'indicazione di una causale espressa ed in mancanza di adeguata documentazione a supporto, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;



4. impiegare risorse finanziarie in assenza di adeguata motivazione;
5. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio dei revisori dei conti, della Società di Revisione, del CONI e/o di altre Autorità Amministrative ;
6. omettere nei bilanci, nelle scritture contabili e/o nelle comunicazioni inviate al CONI o ad altre Autorità Amministrative dati ed informazioni la cui corretta rappresentazione sia richiesta dagli usi contabili o dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Federazione;
7. accettare o ricevere, offrire, promettere o concedere, direttamente o attraverso intermediari, denaro, oggetti di valore o altri benefici da/a qualsiasi cliente, fornitore, intermediario o altri terzi, o porre in essere qualsiasi altro comportamento non rientrante nelle normali pratiche commerciali o di cortesia e/o che possa influenzare indebitamente i rapporti tra le parti esponendo la Federazione al rischio di corruzione;

È fatto obbligo ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. l'impiego autonomo di risorse finanziarie è concesso entro i termini e le modalità definiti attraverso procedure e regolamenti adottati dalla Federazione (in particolare, dal Regolamento di amministrazione e contabilità e dal Regolamento rimborsi e trasferte) e deve essere strettamente limitato, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
2. occorre che non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Federazione nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
3. occorre destinare i contributi erogati dal CONI, da Sport e Salute S.p.A., dal CIP o da altre amministrazioni o enti pubblici in conformità con quanto previsto dalla relativa deliberazione di finanziamento nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
4. l'impiego delle risorse ottenute attraverso contributi, finanziamenti o erogazioni pubbliche di qualsiasi provenienza e denominazione deve essere documentato e rendicontato con assoluta fedeltà, nel rispetto dei principi di contabilità e di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti adottati dalla Federazione;
5. è necessario tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto, dei Regolamenti (con particolare riferimento al Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dalla Federazione) e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e al computo e liquidazione delle imposte, nonché nelle comunicazioni dovute alla Pubblica Amministrazione, al fine di fornire agli Organi di controllo, al CONI e alle Autorità Pubbliche un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Federazione;
6. per le fatture ricevute ed emesse da FIPM, è necessario verificare la corrispondenza delle stesse



ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Federazione, sia con riferimento all'effettiva esistenza della transazione, sia con riferimento all'esattezza degli importi quantificati all'interno dei documenti contabili;

7. occorre garantire la massima collaborazione al Collegio dei Revisori dei conti, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza, assicurando la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, con segnalazione di eventuali conflitti d'interesse;
8. è necessario che la documentazione riguardante le attività contabili sia conservata con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

**B)** Con riferimento alle attività di Sponsorizzazioni e di Acquisto di beni e servizi, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto divieto di:

1. individuare uno specifico fornitore e/o effettuare acquisti di beni o servizi su segnalazione di funzionari della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti quale prezzo di accordi corruttivi, ovvero, allo stesso scopo, sottoscrivere con soggetti terzi accordi relativi a rapporti di sponsorizzazione inesistenti o indebitamente sovrapprezzati;
2. aderire a richieste indebite di denaro (o servizi o beni in natura) provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti di società fornitrici di beni e servizi al fine di ottenere indebitamente condizioni contrattuali più vantaggiose;
3. registrare in contabilità fatture (o documenti fiscali equivalenti) relative ad acquisti inesistenti allo scopo di evadere le imposte, oppure emettere fatture relative a inesistenti rapporti di sponsorizzazione allo scopo di consentire a terzi l'evasione delle imposte;
4. corrispondere o promettere denaro o altra utilità, ovvero aderire a richieste indebite della stessa natura, a funzionari pubblici in forza alle Autorità doganali nazionali o estere al fine di ottenere indebiti vantaggi con riferimento al versamento dei diritti di dogana;
5. ricorrere a false attestazioni ovvero a meccanismi fraudolenti di qualunque natura allo scopo di sottrarre merci in importazione al versamento dei diritti doganali.

È fatto obbligo ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. attenersi scrupolosamente alle procedure e ai regolamenti della Federazione in materia di acquisto di beni e servizi e vigilare costantemente sulle modalità di pagamento e sulla corretta registrazione dei pagamenti;
2. effettuare puntualmente l'accreditamento di tutti i fornitori (italiani o esteri) nell'apposito albo, anteriormente all'effettuazione degli ordini d'acquisto, provvedendo in tale sede a verificare l'effettiva esistenza del fornitore e a monitorare la capacità tecnica, organizzativa/gestionale dello stesso, nonché l'affidabilità etica, economica e finanziaria della stessa controparte;



3. provvedere puntualmente ad accertare che i beni e i servizi ricevuti siano stati effettivamente prestati dal soggetto fornitore indicato in fattura e che i prezzi praticati siano in linea con quelli di mercato;
4. in caso di eventuali proposte indebite provenienti da parte di pubblici funzionari, riguardanti l'individuazione di specifici fornitori e/o l'effettuazione di ordinativi di acquisto o riguardanti la sottoscrizione di accordi di sponsorizzazione falsi o sovrapprezzati, il soggetto interessato ha l'obbligo di informare immediatamente dell'accaduto gli Organi Amministrativi della Federazione e l'Organismo di Vigilanza;
5. in caso di richieste indebite di denaro o altra utilità provenienti da parte dei pubblici funzionari doganali, il soggetto interessato ha l'obbligo di informare immediatamente dell'accaduto il proprio responsabile ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

**C) Con riferimento alle attività di Gestione delle risorse umane, è fatto divieto di:**

1. alterare il processo di selezione delle risorse umane in base a segnalazioni e/o raccomandazioni provenienti da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
2. assumere risorse umane in violazione delle leggi che regolano il rapporto di lavoro e della normativa che tutela i diritti fondamentali del lavoratore;

È fatto obbligo ai destinatari del Modello Organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. la selezione del personale deve essere effettuata in maniera trasparente, provvedendo alla selezione delle risorse attraverso la valutazione delle effettive competenze e secondo criteri di logica e imparzialità, nel rispetto delle procedure della Federazione;
2. in caso di richieste indebite da parte di un pubblico funzionario finalizzate a condizionare il processo di selezione delle risorse umane, il soggetto interessato ha l'obbligo di informare immediatamente dell'accaduto l'Organismo di Vigilanza, anche attraverso l'istituito canale per il whistleblowing;
3. il rimborso delle spese deve essere effettuato previa produzione, da parte del personale, di idonea documentazione giustificativa di quelle effettivamente sostenute nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Rimborsi e Trasferite adottato dalla Federazione.

**D) Con riferimento all'attività di Gestione dei sistemi informatici, è fatto divieto di:**

1. utilizzare indebitamente i sistemi informatici al fine di introdursi all'interno di sistemi informatici o telematici di terze parti (es. Pubblica Amministrazione, CONI, società fornitrici etc.);
2. intercettare nell'interesse o a vantaggio di FIPM comunicazioni telematiche e/o acquisire



illecitamente dati o notizie riservate per mezzo della tecnologia informatica.

3. danneggiare o compromettere in alcun modo informazioni, dati e programmi informatici e/o interi sistemi informatici o telematici di terze parti, specialmente se si tratta di informazioni e dati utilizzati dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione o di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
4. utilizzare comunque impropriamente i sistemi informatici, per finalità estranee e/o esorbitanti rispetto al perseguimento delle finalità della Federazione;
5. duplicare abusivamente software o banche dati digitali di natura proprietaria, impiegandoli sui sistemi informatici della Federazione in violazione delle relative licenze di utilizzo;

È fatto obbligo ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. è necessario, in via generale, che i soggetti abilitati all'utilizzo dei sistemi informatici e al trattamento di dati personali diano attuazione, ciascuno nell'ambito della propria funzione e del proprio profilo di abilitazione informatica, alle misure e procedure per la protezione degli strumenti elettronici e dei dati, adottate dalla Federazione ai sensi della normativa vigente in materia di privacy;
2. occorre rispettare tutti gli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dalla normativa sulla privacy, con particolare riguardo alle misure di sicurezza previste per il trattamento di particolari categorie di dati;
3. è necessario che l'operatività all'interno dei sistemi informatici della Federazione sia riservata esclusivamente a soggetti abilitati e che gli stessi sistemi siano protetti da adeguate misure di sicurezza e identificazione, eventualmente prevedendo diversi livelli di operatività per ciascun utente a seconda del ruolo e della funzione svolta internamente alla Federazione;
4. è necessario che i soggetti abilitati quali "Amministratori di Sistema" diano attuazione alle misure di sicurezza sui dati adottate dalla Federazione, vigilando sul corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi informatici;
5. è necessario verificare che FIPM, prima di utilizzare un'opera dell'ingegno nell'ambito delle proprie attività, abbia la disponibilità dei diritti di utilizzazione e sfruttamento della stessa.

### **II.III. Raccomandazioni**

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati nell'Area relativa all'Amministrazione della Federazione:

- è richiesto alla Federazione di dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nel presente Modello organizzativo circa il corretto svolgimento della presente attività, oltre che nei regolamenti e procedure della Federazione;



- si raccomanda ai soggetti interni ed esterni alla Federazione di essere informati sull'adozione del Modello e di rispettarne come obbligo contrattuale i valori di correttezza e di trasparenza nella gestione dei sistemi amministrativo, contabile e finanziario, così come disciplinati dal Regolamento Amministrazione e Contabilità e dalle procedure interne;
- si raccomanda di effettuare una capillare attività di formazione di base in materia di rendicontazione economica, finanziaria e patrimoniale;
- occorre programmare puntuali attività di controllo gerarchico, soprattutto con riferimento alla rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti dalla Federazione ed al corretto utilizzo degli stessi;
- è necessario agire sulla scorta di criteri precisi e definiti per la scelta dei fornitori e degli sponsor;
- nell'assunzione e gestione del personale, è doveroso agire nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, evitando rigorosamente favoritismi (anche in eventuale ottica di prevenzione della corruzione);
- è opportuno che il personale della Federazione sia sufficientemente formato e informato circa le modalità di utilizzo dei sistemi informatici in uso e che FIPM eserciti adeguata attività di controllo e monitoraggio sull'utilizzo degli stessi sistemi da parte del personale e dei collaboratori;
- si raccomanda di curare la tenuta di un elenco delle opere dell'ingegno di cui si detengono i diritti di utilizzazione e sfruttamento;
- è necessario verificare l'effettiva disponibilità dei diritti di utilizzazione e sfruttamento di un'opera dell'ingegno prima che la stessa sia resa fruibile a qualunque titolo al pubblico nell'ambito delle attività proprie di FIPM.



### III. Area 3: Salute e sicurezza

La terza Area di rischio ricomprende tutti quegli adempimenti volti a garantire un adeguato livello di sicurezza del personale impiegato dalla Federazione, in linea con quanto indicato dal D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, nonché la salubrità dell'ambiente lavorativo. Con il D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 – volto al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l'accorpamento in un unico testo normativo – il legislatore ha stabilito che i Modelli Organizzativi debbano prevedere un'organizzazione che garantisca l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro. In quest'ottica, con l'art. 30 dello stesso D.lgs. 81/2008, si è provveduto a modificare l'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001, di modo che, laddove a seguito della violazione di quanto disposto dal Decreto dovessero verificarsi i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose, ne risponderà anche l'ente in via amministrativa.

Peraltro, è lo stesso art. 30 del D.lgs. 81/2008 a stabilire i requisiti minimi che il Modello Organizzativo deve presentare affinché l'ente possa andare esente da responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001.

#### III.1. Le attività a rischio

##### 1. Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

La presente area di rischio ricomprende tutti quegli adempimenti di carattere amministrativo, organizzativo e procedurale posti in essere da FIPM al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e della sicurezza di tutto il personale impiegato sui luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa (la sede della Federazione, il CPO di Montelibretti, etc.), in linea con quanto indicato dal D.lgs. 81/2008, nonché la salubrità dell'ambiente di lavoro.

#### Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente (quale Datore di lavoro)
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- RSPP
- Medico competente
- Settore Sicurezza sul lavoro
- Tutti i destinatari del Modello tenuti ad osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

#### Rischi potenziali

Il rischio potenziale si ravvisa in tutte quelle situazioni in cui non siano rispettate le norme antinfortunistiche e le procedure interne previste a riguardo dalla Federazione, tanto da cagionare



lesioni gravi/gravissime al lavoratore o la morte dello stesso.

In linea teorica, il soggetto che potrebbe determinare una simile situazione è individuabile in chiunque sia tenuto ad osservare o a far osservare le norme in materia di prevenzione e protezione, nonché negli stessi lavoratori.

| Articolo e fattispecie                    | Esempio pratico                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 589 c.p. – Omicidio colposo          | Presso il CPO di Montelibretti si verifica un incidente sul lavoro in ragione della violazione di regole cautelari espressamente previste all'interno del DVR. Nell'ambito dello stesso incidente, il lavoratore coinvolto nell'incidente perde la vita.       |
| Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose | Presso il CPO di Montelibretti si verifica un incidente sul lavoro in ragione della violazione di regole cautelari espressamente previste all'interno del DVR. Nell'ambito dello stesso incidente, il lavoratore coinvolto riporta lesioni gravi o gravissime. |

### III.2. Regole di condotta

In via generale, è fatto obbligo a tutti i destinatari, a vario titolo coinvolti nel processo di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, di operare nel rispetto delle normative vigenti e conformarsi alle regole di condotta e procedure definite da FIPM.

In particolare, in ossequio agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Federazione ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità dello stesso, conformemente alle proprie mansioni, formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, dovrà conformarsi ai seguenti protocolli e regole di condotta di carattere generale.

Ai destinatari del Modello organizzativo è fatto espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del D.lgs. 231/01);
2. porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
3. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
4. rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
5. svolgere attività di lavoro e adoperare dispositivi, macchinari, strumentazioni, utensili, sostanze, etc. senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure



senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;

6. alterare il funzionamento o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
7. omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso della strumentazione;
8. rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti preposti all'attuazione delle misure di sicurezza – ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate – sono tenuti ad assicurare:

1. il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a dispositivi, attrezzature, macchinari e luoghi di lavoro;
2. l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
3. l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, etc.;
4. il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza;
5. le attività di sorveglianza sanitaria;
6. le attività di formazione e informazione del personale;
7. le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
8. l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
9. le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

È fatto obbligo ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni;
2. utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
3. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione in uso;
4. evitare di intraprendere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
5. sottoporsi ai controlli sanitari previsti;



6. contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In particolare, con riferimento ad eventuali soggetti Terzi:

- gli appaltatori devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite dalla Federazione in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla federazione stessa; (iii) cooperare e coordinarsi con FIPM per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- i fornitori devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### III.III. Raccomandazioni

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- il sistema delle deleghe e delle procedure di FIPM in materia di sicurezza sul lavoro deve consentire una gestione efficace delle attività della Federazione, garantendo al massimo la tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori;
- il sistema delle deleghe e delle procedure di FIPM deve essere coerente con le effettive responsabilità, competenze e poteri di spesa all'interno della Federazione;
- occorre prevedere una periodica, attività di formazione e informazioni di tutto il personale della Federazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- è necessario prevedere forme di "protezione oggettiva" nonché "forme di protezione soggettiva" e quindi prevedere attività di informazione e formazione rivolte ai lavoratori circa i rischi specifici dell'attività lavorativa e le misure idonee per evitare tali rischi o ridurli al minimo.



#### **IV Area 4: Attività sportiva della Federazione**

La Federazione Italiana Pentathlon Moderno – FIPM, in quanto Federazione Sportiva ufficialmente riconosciuta dal CONI, come definito all’art. 2 del proprio Statuto persegue quali fini istituzionali “la promozione, l’organizzazione, lo sviluppo delle discipline de Pentathlon Moderno [...] nel territorio nazionale” e “l’attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici, nonché lo sviluppo dell’attività agonistica finalizzata all’attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi”. La promozione e l’organizzazione della disciplina sportiva, dunque, rappresentano l’obiettivo primario della Federazione: la presente Area di rischio, in tal senso, accorpa l’insieme delle attività poste in essere a tale scopo.

#### **IV.I. Le attività a rischio**

##### **1. Organizzazione di eventi e competizioni sportive sul territorio nazionale**

La presente attività riguarda principalmente l’organizzazione diretta, da parte della Federazione, di eventi e manifestazioni a livello nazionale (ovverosia, campionati italiani e trofei nazionali); secondariamente, rientrano nella presente attività anche il supporto di natura economica e/o organizzativa che viene fornito dalla Federazione ai Comitati e Delegazioni regionali per l’organizzazione di eventi a livello locale (sia di natura agonistica che amatoriale), nonché l’organizzazione di eventi internazionali sul territorio italiano, spesso con la partecipazione di federazioni estere o della UIPM - Union Internationale de Pentathlon Moderne.

#### **Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti**

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Settore Organizzazione Gare
- Settore Tecnico Nazionale – Internazionale- Preparazione Olimpica
- Centro Preparazione Olimpica
- Comitati e Delegati regionali
- Protocollo

#### **Rischi potenziali**

La presente attività è esposta a rischi reato di rilevante gravità e di molteplice natura.

Sussiste, anzitutto, il rischio di verificaione di reati di natura corruttiva, ben potendosi ipotizzare che la Federazione, nell’ambito dell’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, posso dare o promettere denaro o altri pubblici funzionari allo scopo di agevolare l’organizzazione dell’evento;



similmente, sussiste il rischio di verifica di episodi di corruzione tra privati.

Occorre poi rimarcare che la Federazione percepisce buona parte dei contributi pubblici che vengono alla stessa erogati (sia quelli ordinari erogati da Sport e Salute S.p.A., sia quelli erogati ad evento da altri enti pubblici) proprio in funzione della promozione dell'attività sportiva sul territorio: conseguentemente, vi è il concreto rischio che detti contributi possano essere destinati a finalità diverse rispetto a quelle per le quali sono stati ottenuti, oppure che la Federazione possa ottenere contributi, finanziamenti o erogazioni pubbliche di varia natura indebitamente (ovverossia, attestando falsamente la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento) oppure in maniera fraudolenta. Sempre rimanendo nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, va ulteriormente considerato che FIPM potrebbe compiere atti fraudolenti nei confronti dello Stato o di altri enti pubblici per ottenere indebiti vantaggi nell'ambito dell'organizzazione di gare ed eventi (si pensi, ad esempio, ad una frode commessa ai danni di un ente locale al fine di ottenere la disponibilità di un impianto sportivo presso il quale svolgere la competizione).

Ancora, occorre considerare che l'organizzazione di gare e manifestazioni potrebbe essere l'occasione attraverso la quale FIPM potrebbe provvedere alla sostituzione o al trasferimento (anche per conto di terzi) di capitali di provenienza illecita.

Da ultimo, sussiste il rischio che FIPM, avendo un interesse ad ottenere in una competizione sportiva un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, potrebbe alterare lo svolgimento di quest'ultima offrendo denaro o altra utilità agli atleti partecipanti.

| Articolo e fattispecie                                                                              | Esempio pratico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 316 bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche                                           | FIPM destina la parte dei contributi erogati da Sport e Salute S.p.a. per la promozione dell'attività sportiva al perseguimento di scopi a ciò del tutto estranei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche                                     | FIPM ottiene da Sport e Salute S.p.a. contributi straordinari finalizzati all'organizzazione di alcune competizioni sportive attraverso la presentazione di una domanda corredata da documenti attestanti false informazioni circa la situazione economico-finanziaria della Federazione.                                                                                                                                                                                                     |
| Art. 640 c. 2 n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea | FIPM, inducendo in errore un ente territoriale (es. un Comune) proprietario di alcuni impianti sportivi, sottoscrive con l'ente un accordo per l'utilizzo a titolo gratuito dei medesimi vincolato alla condizione che gli stessi vengano impiegati esclusivamente per gli allenamenti dagli atleti nazionali della Federazione; FIPM, tuttavia, al momento della sottoscrizione intende già utilizzare gli stessi impianti per svolgere eventi e competizioni sportive di livello nazionale. |
| Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche                   | FIPM, avendo ottenuto l'erogazione di un contributo pubblico finalizzato all'organizzazione di una competizione sportiva (in realtà mai tenutasi), induce in errore l'ente erogatore producendo falsa rendicontazione attestante il                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | regolare svolgimento della stessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Artt. 318 – 322 bis c.p. – Reati di corruzione                                           | FIPM, per convincere l'assessore allo sport e turismo del comune di XYZ (mostratosi titubante nel concedere l'utilizzo di alcuni impianti comunali per lo svolgimento di un evento sportivo di rilevanza nazionale), offre indebitamente allo stesso soggetto una somma di denaro.                                                                                                                                                                                  |
| Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità                    | FIPM, indotta a ciò dall'assessore allo sport e turismo del comune di XYZ (che aveva preannunciato il possibile rigetto della richiesta di concedere l'utilizzo di alcuni impianti comunali per lo svolgimento di un evento sportivo di rilevanza nazionale), su richiesta dello stesso offre indebitamente una somma di denaro.                                                                                                                                    |
| Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite                                       | Il Segretario Generale della Federazione, riscontrando ritardi e difficoltà nell'ottenere la disponibilità di alcuni impianti sportivi da parte del Comune di XYZ, corrisponde una somma di denaro a un terzo soggetto, che sa essere in rapporti di amicizia con l'assessore allo sport e al turismo dello stesso ente comunale, in cambio della assicurazione da parte di questi di poter convincere accelerare l'ottenimento della disponibilità degli impianti. |
| Artt. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione) | FIPM, per convincere il Direttore Generale di una società sportiva proprietaria di alcuni impianti a concedere la disponibilità degli stessi per lo svolgimento di una gara di rilevanza nazionale a condizioni estremamente vantaggiose, offre indebitamente allo stesso soggetto una somma di denaro affinché questi, in violazione dei doveri di fedeltà verso la propria azienda, sottoscriva detto accordo con la Federazione.                                 |
| Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio                                                          | FIPM, in accordo con un gruppo criminale cui fanno capo alcune società sportive, simula l'organizzazione di eventi e competizioni allo scopo di consentire al gruppo di sostituire o trasferire denaro di provenienza delittuosa.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita            | FIPM impiega denaro di provenienza delittuosa per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Art. 648 ter.1 c.p. – Autoriciclaggio                                                    | FIPM, avendo conseguito un illecito risparmio di imposta attraverso una frode fiscale sui proventi dell'attività commerciale (es. gli accordi di sponsorizzazione), reimpiega le somme risparmiate per l'organizzazione di un evento sportivo.                                                                                                                                                                                                                      |
| Art. 1 L. 401/1989 – Frode in competizioni sportive                                      | FIPM corrisponde indebitamente ad alcuni atleti somme di denaro allo scopo di alterare il regolare svolgimento di competizioni sportive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 2. Partecipazione a competizioni sportive all'estero: Olimpiadi, Campionati mondiali, europei etc.

L'attività riguarda la partecipazione degli atleti della Federazione a competizioni sportive all'estero – quali le Olimpiadi, i campionati mondiali ed europei etc. – nonché il disbrigo degli adempimenti ad essa prodromici (tra cui, ad esempio, la convocazione degli atleti, l'organizzazione della trasferta, il



reperimento di vitto e alloggio per la delegazione etc.).

#### Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Settore Organizzazione Gare
- Settore Tecnico Nazionale – Internazionale- Preparazione Olimpica
- Protocollo

#### Rischi potenziali

La presente attività è esposta principalmente a rischi di natura corruttiva, in particolare per quanto riguarda la corruzione internazionale di cui all'art. 322 bis c.p.: è infatti ipotizzabile che il contatto di soggetti riconducibili alla Federazione con pubblici funzionari di Stati esteri (oppure di organismi internazionali o dell'Unione Europea) possa costituire l'occasione per ottenere dagli stessi indebiti vantaggi in cambio dell'offerta o della promessa di denaro o altra utilità.

Secondariamente, vi è il rischio che la Federazione possa impiegare contributi di provenienza pubblica, espressamente ottenuti per consentire la partecipazione della propria delegazione a competizioni sportive all'estero, per finalità diverse rispetto alla predetta, oppure che la Federazione possa ottenere contributi di tale natura indebitamente (ovverosia, attestando falsamente la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento) oppure in maniera fraudolenta.

| Articolo e fattispecie                                                            | Esempio pratico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 316 bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche                         | FIPM destina un contributo straordinario erogato da Sport e Salute S.p.a. per consentire la partecipazione di una delegazione della Federazione ad un evento internazionale per il perseguimento di scopi a ciò del tutto estranei.                                                                                                                     |
| Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche                   | FIPM ottiene da Sport e Salute S.p.a. contributi straordinari finalizzati a consentire la partecipazione di una delegazione della Federazione ad un evento internazionale attraverso la presentazione di una domanda corredata da documenti attestanti false informazioni circa la situazione economico-finanziaria della Federazione.                  |
| Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche | FIPM induce in errore Sport e Salute S.p.a. attraverso la presentazione di una richiesta per l'ottenimento di un contributo straordinario, finalizzato a consentire la partecipazione di una delegazione della Federazione a un evento sportivo internazionale, che viene corredata da false ricevute riguardanti spese già sostenute (mai effettuate). |



|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artt. 318 – 322 bis c.p. – Reati di corruzione (in particolare, corruzione internazionale) | In occasione di una trasferta all'estero, all'arrivo in aeroporto, la delegazione FIPM viene fermata dalle forze di polizia aeroportuali per delle irregolarità riscontrate sui visti di accesso degli atleti. Il Funzionario Delegato, per scongiurare la prospettiva del rimpatrio dell'intera delegazione, offre indebitamente ad uno dei funzionari della polizia aeroportuale del Paese ospitante una consistente somma di denaro.                         |
| Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità                      | In occasione di una trasferta all'estero, i bagagli della delegazione FIPM vengono bloccati dalla polizia aeroportuale italiana per degli accertamenti; nel perdurare degli stessi il Funzionario Delegato, per scongiurare la prospettiva di perdere il volo, aderisce alla richiesta avanzata dal funzionario di polizia di corrispondere indebitamente allo stesso una somma di denaro affinché i controlli si concludano rapidamente e senza contestazioni. |

### 3. Affiliazione e tesseramento

L'attività in esame riguarda i processi di affiliazione alla Federazione delle Società e Associazioni sportive e di tesseramento degli atleti (presentazione della domanda di affiliazione/tesseramento, pagamento della quota di iscrizione, rinnovi etc.).

Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (e Consiglieri che compongono la Commissione Affiliazione)
- Segretario Generale
- Settore Affiliazione / Tesseramento
- Protocollo

Rischi potenziali

I rischi relativi alla presente attività pertengono: alla possibile realizzazione di riserve occulte, dalle quali attingere per il compimento di attività corruttive (anche tra privati); alla strumentalizzazione dei processi di affiliazione e tesseramento allo scopo di riciclare denaro di provenienza illecita; al possibile impossessamento di dati e informazioni relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti in danno di terzi soggetti affiliati/tesserati (es. atleti o associazioni che hanno provveduto al pagamento della propria quota tramite carta di credito).



| Articolo e fattispecie                                                                                                                                                                                                                                                 | Esempio pratico                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artt. 318 – 322 bis c.p. – Reati di corruzione;<br>Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite; Artt. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione) | FIPM, alterando le scritture contabili relative all'incasso dei contributi di tesseramento e affiliazione, realizza riserve occulte dalle quali attingere per finalità corruttive (anche in termini di corruzione tra privati).                                                  |
| Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio                                                                                                                                                                                                                                        | FIPM, in accordo con un gruppo criminale cui fanno capo alcune società sportive, registra in contabilità incassi provenienti da affiliazioni e tesseramenti di fatto inesistenti allo scopo di consentire al gruppo di sostituire o trasferire denaro di provenienza delittuosa. |
| Art. 493 ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti                                                                                                                                                                  | FIPM effettua dei pagamenti utilizzando indebitamente carte di credito di atleti tesserati, avendo illecitamente proceduto ad acquisire i dati di utilizzo delle stesse in occasione dell'effettuazione del pagamento della quota di iscrizione da parte degli stessi.           |

#### 4. Istruzione tecnica

L'attività di Istruzione tecnica consiste nell'organizzazione e coordinamento dei corsi di aggiornamento e formazione dei tecnici, riguardanti la metodologia e tecnica delle discipline del Pentathlon Moderno.

Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Settore Istruzione Tecnica

#### Rischi potenziali

I rischi connessi alla presente attività sono relativi alle fattispecie di natura corruttiva e di riciclaggio: in questi termini, è ipotizzabile che l'individuazione di uno specifico docente per i corsi possa costituire il prezzo di una eventuale corruzione (anche tra privati); secondariamente, la simulata organizzazione di corsi di formazione potrebbe costituire lo strumento attraverso il quale sostituire o trasferire capitali di provenienza illecita.

| Articolo e fattispecie | Esempio pratico |
|------------------------|-----------------|
|------------------------|-----------------|



|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artt. 318 – 322 bis c.p. – Reati di corruzione                                           | Il Segretario Generale di FIPM, nell'ambito di un accordo corruttivo con un pubblico funzionario finalizzato ad accelerare il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, quale prezzo della corruzione nomina un terzo soggetto da questi indicato quale docente per i corsi di aggiornamento e formazione per tecnici della Federazione.                                                                                                                                      |
| Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità                    | Il Segretario Generale di FIPM, all'esito di un accertamento condotto da agenti della Polizia Locale presso la Sede della Federazione, viene indotto da uno degli stessi agenti a nominare un terzo soggetto da questi indicato quale docente per i corsi di aggiornamento e formazione per tecnici della Federazione affinché la verifica si concluda in assenza di rilievi negativi.                                                                                            |
| Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite                                       | Il Segretario Generale di FIPM, intendendo accelerare la procedura di rilascio di un permesso amministrativo, promette a un proprio conoscente – che vanta rapporti di buona conoscenza con il funzionario incaricato – di nominare un terzo soggetto da questi indicato quale docente per i corsi di aggiornamento e formazione per tecnici della Federazione se questi si adopererà affinché lo stesso funzionario provveda in tempi stretti al rilascio dello stesso permesso. |
| Artt. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione) | FIPM promette al Direttore commerciale di una ditta fornitrice di nominare un terzo soggetto da questi indicato quale docente per i corsi di aggiornamento e formazione per tecnici della Federazione se lo stesso Direttore – in violazione dei doveri di fedeltà verso la propria azienda – garantirà prezzi per l'acquisto di beni eccessivamente favorevoli per la Federazione.                                                                                               |
| Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio                                                          | FIPM, in accordo con un gruppo criminale cui fanno capo alcune società sportive, simulando costi per l'organizzazione di corsi di formazione per i tecnici della Federazione consente al predetto gruppo di                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|  |                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------|
|  | sostituire o trasferire denaro di provenienza delittuosa. |
|--|-----------------------------------------------------------|

## 5. Gestione CPO Montelibretti

Il Centro di Preparazione Olimpica – CPO di Montelibretti è un impianto sportivo costruito nel 1968 dal CONI in accordo con il Demanio Militare e, sin dalla sua inaugurazione, in uso alla FIPM per la preparazione fisica e l'allenamento degli atleti in vista dei Giochi Olimpici, Campionati e gare Nazionali ed Internazionali di Pentathlon Moderno. Al suo interno svolgono attività sportiva di natura istituzionale gli atleti appartenenti alle squadre nazionali, nonché le società sportive affiliate alla FIPM e da quest'ultima autorizzate all'utilizzo degli spazi. La presente attività pertiene alla gestione dello stesso CPO.

### Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Centro Preparazione Olimpica (Direttore e personale impiegato presso il CPO)

### Rischi potenziali

I rischi connessi alla presente attività sono prettamente relativi alle fattispecie di natura corruttiva e di riciclaggio.

Il rischio reato relativo alle fattispecie di natura corruttiva deve essere considerato sotto un duplice punto di vista: da un lato, è possibile che la gestione del CPO possa essere l'occasione per soggetti riconducibili alla Federazione (tra cui, segnatamente, il Direttore del Centro) di entrare in contatto con pubblici funzionari quali, ad esempio, amministratori locali, esponenti delle forze dell'ordine, etc.; dall'altro lato, è possibile che l'alterazione delle registrazioni contabili relative alla gestione del CPO possa consentire la realizzazione di riserve occulte dalle quali attingere per finalità corruttive.

In seconda istanza, è ipotizzabile che l'attività di gestione del Centro possa essere strumentalizzata per sostituire, trasferire o reimpiegare capitali di provenienza illecita (anche per conto di soggetti terzi).

La gestione del CPO, infine, comporta l'esposizione della Federazione al rischio di verifica di reati ambientali, in termini di possibile deterioramento o compromissione dell'ambiente circostante al CPO (inteso quale suolo, sottosuolo e atmosfera) e/o di illegale/irregolare attività di raccolta, miscelazione, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti prodotti presso il Centro.



| Articolo e fattispecie                                                                                                                               | Esempio pratico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artt. 318 – 322 bis c.p. – Reati di corruzione                                                                                                       | Il Direttore del CPO di Montelibretti, all'esito di un accertamento condotto dall'Ispettorato del lavoro dal quale è emersa la presenza di lavoratori irregolari presso il Centro, offre una consistente somma di denaro ai pubblici funzionari accertatori affinché la verifica si concluda in assenza di rilievi negativi.                                                                                                         |
| Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità                                                                                | Il Direttore del CPO di Montelibretti, all'esito di un accertamento condotto dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri dal quale sono emerse irregolarità riguardanti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso il Centro, viene indotto dagli agenti accertatori a corrispondere loro indebitamente una somma di denaro affinché la verifica si concluda in assenza di rilievi negativi.                        |
| Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite                                                                                                   | Il Segretario Generale di FIPM, intendendo accelerare la procedura di rilascio di un permesso amministrativo per la struttura del CPO di Montelibretti, promette una cospicua somma di denaro a un terzo soggetto, che vanta rapporti di buona conoscenza con il funzionario comunale incaricato della procedura, se questi si adopererà affinché lo stesso funzionario provveda in tempi stretti al rilascio dello stesso permesso. |
| Artt. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)                                                             | FIPM promette una somma di denaro al Direttore commerciale di un'azienda impegnata nel settore dello smaltimento di rifiuti affinché questi – in violazione dei doveri di fedeltà verso la propria azienda – acconsenta a sottoscrivere un accordo per lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso il Centro a condizioni eccessivamente favorevoli per la Federazione.                                                               |
| Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio                                                                                                                      | FIPM, in accordo con un gruppo criminale, registrando in contabilità costi esorbitanti per un intervento di manutenzione/ristrutturazione del CPO consente al predetto gruppo di sostituire o trasferire denaro di provenienza delittuosa.                                                                                                                                                                                           |
| Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita                                                                        | FIPM impiega capitali di provenienza delittuosa per effettuare un intervento di ristrutturazione del CPO di Montelibretti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Art. 648 ter.1 – Autoriciclaggio                                                                                                                     | FIPM, avendo conseguito un illecito risparmio di imposta attraverso una frode fiscale sui proventi dell'attività commerciale (es. gli accordi di sponsorizzazione), reimpiega le somme risparmiate per effettuare un intervento di ristrutturazione del CPO di Montelibretti.                                                                                                                                                        |
| Art. 452 bis c.p. – Inquinamento ambientale; Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale; Art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente | Presso il CPO di Montelibretti, a causa della mancanza o dell'insufficiente effettuazione di interventi di manutenzione, si verifica una significativa dispersione al suolo di agenti inquinanti contenuti all'interno di un serbatoio che provoca una compromissione significativa e misurabile del suolo e delle falde acquifere del sottosuolo.                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata; Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti; Art. 452 quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti | FIPM, in assenza delle prescritte autorizzazioni, presso il CPO di Montelibretti effettua abusivamente attività di miscelazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno del Centro. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. Settore medico e antidoping

La presente attività riguarda, primariamente, la gestione delle richieste provenienti dal medico federale e riguardanti la sottoposizione a visite mediche degli atleti della Federazione; secondariamente, rientrano nell'attività la gestione dei controlli antidoping cui sono sottoposti gli stessi atleti.

### Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Settore Medico e Antidoping
- Protocollo

### Rischi potenziali

I rischi connessi alla presente attività sono essenzialmente di natura corruttiva: in questi termini, è ipotizzabile che la federazione possa dare o promettere denaro o altra utilità a pubblici funzionari allo scopo di ottenere visite gratuite per i propri atleti presso l'Istituto di Medicina e Scienze dello Sport del CONI; nei termini in cui la Federazione tentasse di ottenere le stesse visite inducendo in errore il personale presso l'Istituto potrebbe configurarsi il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Sussiste ulteriormente un rischio corruttivo correlato alla possibilità che la Federazione, per evitare o alterare gli esiti di controlli antidoping ai quali siano stati sottoposti i propri atleti, corrisponda o prometta denaro o altra utilità a pubblici funzionari.

| Articolo e fattispecie                                                                              | Esempio pratico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 640 c. 2 n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea | FIPM, inducendo in errore il personale medico dell'Istituto di medicina dello sport (anche con la cooperazione del Medico Federale) circa la qualifica degli atleti da sottoporre a visita (presentandoli come atleti in fase di preparazione olimpica), pone indebitamente a carico dello Stato il pagamento del costo delle stesse visite. |
| Artt. 318 – 322 bis c.p. – Reati di corruzione                                                      | All'esito di un controllo anti-doping condotto su alcuni atleti della Federazione in occasione di un evento di rilevanza nazionale, FIPM offre una somma di denaro al                                                                                                                                                                        |



|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | funzionario dell'Organizzazione Nazionale Anti Doping – NADO Italia affinché eviti di riportare la positività di un atleta ad una sostanza dopante.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità | All'esito di un controllo anti-doping condotto su alcuni atleti della Federazione in occasione di un evento di rilevanza nazionale, FIPM, aderendo alla richiesta avanzata dal funzionario dell'Organizzazione Nazionale Anti Doping – NADO Italia, offre allo stesso funzionario una somma di denaro affinché eviti di riportare la positività di un atleta ad una sostanza dopante. |

## 7. Gestione della comunicazione

Si tratta dell'attività consistente nella gestione delle comunicazioni all'esterno della Federazione, attraverso il rilascio di interviste, la pubblicazione di comunicati stampa, la diffusione di contenuti sui social media, etc.

Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Settore Comunicazione - Stampa
- Protocollo

### Rischi potenziali

La presente attività è esposta a diverse tipologie di rischi reato. Vi è, anzitutto, la possibilità che soggetti incaricati della gestione della comunicazione per conto della Federazione (in particolare, il personale incaricato delle diffusione di contenuti attraverso i social media) possa diffondere nell'interesse dell'ente materiale fotografico o audiovisivo da ritenersi pedopornografico in ragione della volontaria sessualizzazione di dettagli fisici di soggetti di età minore (si pensi, ad esempio, a casi di volontaria sessualizzazione dei corpi di atlete/atleti minorenni attraverso la diffusione di post su Instagram, Facebook, etc., deliberatamente finalizzata ad aumentare il numero delle visualizzazioni e dei repost dello stesso contenuto). Secondariamente, vi è il rischio che, attraverso la diffusione di notizie o comunicati all'esterno, possano veicolarsi contenuti d'odio razziale o etnico o, anche, istigare a commettere atti di discriminazione contro terzi soggetti sulla base di motivi di odio razziale, etnico o religioso.

Da ultimo, vi è la possibilità che, nella gestione della comunicazione, la Federazione possa utilizzare materiale protetto da copyright (fotografie, tracce musicali, materiale audiovisivo etc.) in assenza dei necessari diritti di utilizzo.



| Articolo e fattispecie                                                                                                                                                                | Esempio pratico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile                                                                                                                                              | L'addetto alla gestione dei canali social media della Federazione, per aumentare le visualizzazioni e i repost di una notizia riguardante la vittoria di un'atleta diciassettenne della Federazione nell'ambito di una competizione internazionale, diffonde attraverso lo stesso post foto dell'atleta in questione dal contenuto fortemente sessualizzato (scattate negli spogliatoi, oppure durante lo svolgimento della competizione, etc.), raffigurando nelle stesse foto, in modo del tutto esplicito, i caratteri sessuali dell'atleta minorenni (seno, glutei, pube, etc.). |
| Art. 604 bis c.p. – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa                                                                  | FIPM diffonde attraverso i propri canali social media un comunicato promozionale, veicolando tuttavia un messaggio apertamente discriminatorio nei confronti di una minoranza etnica o religiosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Art. 171 ter L. n. 633/1941 – Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. | FIPM diffonde attraverso i propri canali social media un comunicato promozionale impiegando materiale audiovisivo protetto dal diritto d'autore (fotografie, filmati, tracce audio, etc.), senza disporre dei necessari diritti di sfruttamento delle stesse opere dell'ingegno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 8. Amministrazione della giustizia sportiva

Presso la Federazione Italiana Pentathlon Moderno è istituita una Procura Federale e Organi espressamente deputati all'amministrazione della giustizia sportiva (Giudice Sportivo Nazionale, Tribunale Federale e Corte Federale di Appello): la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie, aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo e i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare con eventuale irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, costituiscono l'oggetto della presente attività.

### Aree/ Funzioni / Soggetti coinvolti

- Presidente
- Consiglio Federale (o singoli componenti dello stesso)
- Segretario Generale
- Settore Organi di Giustizia – Procura Federale
- Protocollo
- Tutti i componenti della Procura e degli Organi di Giustizia Sportiva

### Rischi potenziali



Il principale rischio correlato allo svolgimento delle attività predette, dal punto di vista applicativo della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, consiste nella possibile individuazione dei componenti della Procura Federale o dei componenti degli Organi di giustizia sportiva quale prezzo di un possibile accordo corruttivo.

Reati ipotizzabili

Artt. 318 – 322 bis c.p. – Reati di corruzione

Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità Art.

346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Artt. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)

Esempio: il Segretario Generale di FIPM, nell'ambito di un accordo corruttivo con un pubblico funzionario finalizzato ad accelerare il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, quale prezzo della corruzione nomina un terzo soggetto da questi indicato quale componente del proprio Tribunale Federale.

#### **IV.II. Regole di condotta**

Al fine di prevenire il compimento di reati nella presente Area relativa all'Attività sportiva della Federazione, è necessario che i destinatari del Modello, siano essi interni alla Federazione (soggetti in posizione apicale e soggetti a questi subordinati) o esterni ad essa (collaboratori e/o consulenti) rispettino quanto previsto dalle leggi vigenti e si conformino alle presenti regole di condotta.

Tali regole sono per i destinatari del Modello dei principi uniformi di condotta e per l'OdV degli strumenti operativi per indirizzare l'attività di controllo, di monitoraggio e di verifica sull'adeguatezza e il rispetto del Modello di organizzazione gestione e controllo di FIPM.

In via generale, è richiesto:

- ai soggetti interni di conoscere e di rispettare le regole e i principi contenuti nei documenti della Federazione (Statuto della Federazione, Regolamenti, circolari, procedure operative ed ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno), ivi comprese le disposizioni del presente Modello;
- ai soggetti esterni di essere informati sull'adozione del Modello e di rispettare i valori di su cui poggia la Federazione.

Ai destinatari è fatto divieto di porre in essere, contribuire o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione delle fattispecie di reato sopra richiamate e previste dal D.Lgs. 231/2001.



Con riferimento alle attività di Organizzazione di eventi e competizioni sportive sul territorio nazionale e di Partecipazione a competizioni sportive all'estero: Olimpiadi, Campionati mondiali, europei etc., ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto divieto di:

- corrispondere o promettere indebitamente denaro (o altre utilità quali servizi o beni in natura) a esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, a qualsivoglia funzionario pubblico, allo scopo di agevolare la Federazione nell'organizzazione di eventi o manifestazioni sportive;
- similmente, corrispondere o promettere indebitamente denaro (o altre utilità quali servizi o beni in natura) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, allo scopo di consentire o agevolare la partecipazione di atleti della Federazione a eventi o manifestazioni sportive internazionali o anche semplicemente allo scopo di agevolare l'ingresso o la permanenza degli atleti all'estero;
- corrispondere o promettere denaro o qualsiasi altra utilità a terzi soggetti, che vantino rapporti o relazioni effettive o anche solo asserite con pubblici funzionari, affinché questi fungano da intermediari nei rapporti con i predetti allo scopo di influenzarne l'operato nell'interesse o a vantaggio della Federazione;
- destinare contributi, sovvenzioni o in generale finanziamenti pubblici ottenuti allo scopo di organizzare gare o eventi sportivi, oppure allo scopo di consentire la partecipazione di atleti della Federazione a competizioni sportive nazionali o internazionali, a finalità diverse dalle predette;
- richiedere contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici di qualunque natura e denominazione, destinati all'organizzazione di gare o eventi sportivi, ovvero destinati a consentire la partecipazione degli atleti di FIPM a gare ed eventi organizzati da enti o soggetti terzi (nazionali o internazionali), avvalendosi documenti falsi o alterati, ovvero ponendo in essere artifici o raggiri di qualunque natura allo scopo di ottenere le predette elargizioni;
- corrispondere denaro o altra utilità o vantaggio ad atleti partecipanti a competizioni sportive, nazionali o internazionali, organizzate da FIPM o da soggetti terzi italiani o esteri, per convincere gli stessi atleti ad alterare il risultato finale delle stesse.

E' fatto obbligo ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ai fini dell'organizzazione di gare ed eventi a livello nazionali, osservare scrupolosamente quanto disposto in dettaglio dal "Regolamento Organizzazione Manifestazioni Nazionali – Linee Guida Generali" e, per quanto attiene alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti per l'organizzazione degli stessi eventi e manifestazioni, osservare scrupolosamente quanto disposto dal "Regolamento di amministrazione e contabilità della Federazione Italiana



Pentathlon Moderno”;

- in caso di richieste di elargizioni di denaro o di beni di valore da parte di un pubblico funzionario allo scopo di consentire o agevolare l'organizzazione di eventi o manifestazioni sportive (es. finalizzate alla concessione dell'utilizzo di impianti sportivi presso cui organizzare gli stessi eventi sportivi), ovvero da parte di soggetti che esercitano all'estero funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali allo scopo di consentire la permanenza di soggetti appartenenti a delegazioni della Federazione in territorio estero e/o la partecipazione di atleti della Federazione a competizioni sportive internazionali, il soggetto interessato ha l'obbligo di rifiutare ogni indebita corresponsione, anche sottoposto a pressioni illecite, e di informare tempestivamente gli Organi amministrativi della Federazione e l'Organismo di Vigilanza;
- accertare che lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Federazione si svolga in condizioni di assoluta regolarità, in assenza di indebite pressioni o incentivi indebiti agli atleti atti a condizionarne l'esito;
- assicurare il pieno rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, fedeltà e professionalità nell'organizzazione di gare, eventi e manifestazioni sportive.

Con riferimento all'attività di Affiliazione e tesseramento, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto divieto di:

- procedere all'affiliazione/ri-affiliazione di società/associazioni sportive e/o al tesseramento di atleti ad esse riconducibili in violazione di quanto disposto dal “Regolamento Organico” della Federazione;
- accettare la corresponsione delle quote di affiliazione/ri-affiliazione e tesseramento attraverso l'impiego di contanti o ricorrendo all'utilizzo di canali di pagamento non tracciabili;
- carpire o trattenere indebitamente i dati di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (es. carte di credito) impiegati da società/associazioni sportive ai fini del pagamento delle quote di affiliazione/ri-affiliazione e/o dagli atleti ai fini del pagamento delle quote di tesseramento.

È fatto obbligo ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- garantire la tracciabilità e la trasparenza dei processi di affiliazione/ri-affiliazione e tesseramento;
- prevedere un adeguato sistema di controlli volto a verificare la correttezza e la completezza della documentazione presentata dalle associazioni sportive/atleti allo scopo di ottenere l'affiliazione/tesseramento presso la Federazione;
- agire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Organico ed in generale nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, fedeltà e professionalità.

Con riferimento all'attività di Istruzione tecnica, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi



interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto divieto di:

- predisporre corsi o singole sessioni di formazione dei tecnici esorbitanti rispetto quelli inseriti all'interno del Piano Attuativo di Formazione;
- individuare quali docenti per i corsi di aggiornamento e formazione dei tecnici della Federazione soggetti che non siano iscritti all'Albo docenti della FIPM e/o la cui nomina sia stata suggerita o imposta da terzi soggetti quale prezzo di accordi corruttivi.

È fatto obbligo ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ai fini dell'organizzazione di corsi formativi rivolti ai tecnici della FIPM, osservare scrupolosamente quanto disposto in dettaglio dal "Regolamento Settore Istruzione Tecnica";
- registrare puntualmente le presenze dei partecipanti ai corsi formativi attraverso il regolare utilizzo dei fogli firme di entrata e uscita.
- rispettare il budget predisposto annualmente per l'organizzazione dei corsi di formazione, rappresentando al Consiglio Federale eventuali necessità di adeguamento dello stesso.

Con riferimento all'attività di Gestione del CPO di Montelibretti, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto divieto di:

- corrispondere o promettere indebitamente denaro (o altre utilità quali servizi o beni in natura) a esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, a qualsivoglia funzionario pubblico, allo scopo di agevolare la gestione del Centro di Preparazione Olimpica;
- consentire l'utilizzo degli spazi del centro ad ASA o a soggetti terzi che non siano a ciò autorizzati a seguito della presentazione di specifica domanda;
- effettuare abusivamente presso il centro attività di raccolta, trasporto, miscelazione e/o smaltimento di rifiuti o, comunque, di intraprendere – in assenza delle dovute autorizzazioni amministrative – attività che possano comportare rischi di inquinamento ambientale.

È fatto obbligo ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ai fini dello svolgimento di attività sportive presso il centro, osservare scrupolosamente quanto disposto in dettaglio dal "Regolamento per l'Utilizzo del Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti";
- rendicontare fedelmente l'ammontare dei costi sostenuti per la gestione del Centro e per lo svolgimento di attività sportive presso lo stesso;
- provvedere puntualmente a valutare l'esistenza e l'entità di rischi ambientali in relazione alla tipologia di attività svolte presso il CPO;
- prevedere, nell'ambito delle attività di smaltimento dei rifiuti, l'adozione di uno strumento organizzativo che disciplini ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento possieda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente oltre che la corretta



- gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità;
- selezionare le ditte fornitrici di servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno del CPO verificando che le stesse dispongano dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio delle stesse attività, evitando altresì che la scelta si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico;
  - assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata su attrezzature impianti ed eventuali altri presidi posti a tutela dell'ambiente.

Con riferimento all'attività del Settore medico e antidoping, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto divieto di:

- corrispondere o promettere indebitamente denaro (o altre utilità quali servizi o beni in natura) a soggetti incaricati di procedere all'effettuazione di controlli antidoping che interessino atleti della Federazione;
- rappresentare all'Istituto di Medicina dello Sport e/o ad altre strutture sanitarie pubbliche o convenzionate qualifiche degli atleti falsificate allo scopo di ottenere indebiti risparmi sul pagamento delle prestazioni medico-sanitarie ricevute dagli atleti.

È fatto obbligo ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei tesserati della Federazione, osservare scrupolosamente quanto disposto in dettaglio dal "Regolamento Sanitario";
- consentire la regolare effettuazione dei controlli antidoping che interessino gli atleti della FIPM.

Con riferimento all'attività di Gestione della comunicazione, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto divieto di:

- realizzare, procurarsi, impiegare, diffondere o cedere a terzi (anche a titolo gratuito) materiale fotografico o audiovisivo manifestamente pedopornografico, oppure anche solamente raffigurante soggetti in età minore in maniera fortemente sessualizzata (ad esempio, atleti minorenni della Federazione nudi o seminudi, oppure il dettaglio dei caratteri sessuali degli stessi atleti, etc.);
- diffondere o propagandare, in occasione di interviste o comunicazioni al pubblico, ovvero in occasione della diffusione di comunicati scritti attraverso l'utilizzo della stampa o dei social media, idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, oppure istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- impiegare, nella realizzazione di materiale promozionale e/o nella realizzazione di contenuti da diffondere attraverso i canali social media, materiale audiovisivo protetto dal diritto d'autore in assenza della preventiva acquisizione dei diritti di utilizzo;

È fatto obbligo ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:



- diffondere contenuti sui social, comunicati stampa, articoli o pubblicazioni di qualunque natura attraverso il sito web recanti materiale fotografico o audiovisivo manifestamente pedopornografico (oppure anche soltanto raffigurante atleti o soggetti in età minore in genere), oppure affermazioni, dichiarazioni o contenuti in genere volti a propagandare o diffondere idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, oppure istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- assicurare che la Federazione utilizzi e sfrutti contenuti afferenti a software, disegni, immagini solo in presenza delle necessarie licenze d'uso ed autorizzazioni;
- prevedere sistemi di controllo preventivo sui contenuti da diffondere attraverso i canali social media di cui si avvale la Federazione, allo scopo di prevenire l'eventuale diffusione di idee o comunicati incitanti alla discriminazione e all'odio razziale e/o di prevenire l'impiego abusivo di materiale audiovisivo tutelato dal diritto d'autore.

Con riferimento all'attività di Amministrazione della giustizia sportiva, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni alla Federazione od esterni ad essa, è fatto divieto di:

- individuare quali componenti della Procura Federale e degli Organi di giustizia sportiva soggetti la cui nomina sia stata suggerita o imposta da terze persone quale prezzo di accordi corruttivi.

È fatto obbligo ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ai fini dell'amministrazione della giustizia sportiva, osservare scrupolosamente quanto disposto in dettaglio dal "Regolamento di giustizia sportiva".

#### **IV.III. Raccomandazioni**

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati nell'Area relativa all'Attività sportiva della Federazione:

- si raccomanda di osservare le disposizioni contenute all'interno dei documenti istituzionali della Federazione (Statuto federale, Regolamento Organico, Regolamento Tecnico, Regolamento Istruzione Tecnica, Regolamento di Giustizia Sportiva, Regolamento sanitario nonché ogni specifico Regolamento che disciplini le attività organizzative ed agonistiche della Federazione);
- è richiesto alla Federazione di dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nel presente Modello organizzativo circa il corretto svolgimento della presente attività, oltre che nei regolamenti e procedure della Federazione;
- si raccomanda ai soggetti interni ed esterni alla Federazione di essere informati sull'adozione del Modello e di rispettarne, come obbligo contrattuale, i valori di correttezza e di trasparenza nella gestione dell'attività sportiva della federazione.

## Appendice normativa

### I. Delitti commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25):

- **truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. II, n. 1, c.p.);** *Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:*
  1. *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
  2. *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*
  - 2-bis *se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, richiamo al 640 comma II, c.p.)** *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.*

- **peculato (art. 314 c.p.);**
- **peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);**



- **malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)** *Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*
- **indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)** *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito;*
- **frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);**
- **frode in agricoltura (art. 2 della legge 898/1986);**
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)** *La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;*
- **concussione (art. 317 c.p.)** *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*
- **corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);** *Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.*
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 321 c.p.)** *Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per*



compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

- **corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)** Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

- **induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

- **corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)** Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

- **istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)** Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*



- **corruzione internazionale (art. 322 bis c.p.)** Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*

*5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

*5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*

*5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*

*5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*  
*Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli*



*incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

**traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)** *Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

## **II. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis):**

- **frode in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.)** *Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.*
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)** *Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*



*se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)** *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.*
- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);**
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)** *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:*

- 1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*



2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato;*

- **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)** *Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- quater.*

- **Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

- **Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.*



- **Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635- bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*II. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.*

#### **Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata*

- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);**
- **reati in materia di cyber security (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019.).**

#### **III. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)**

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90);
- associazione per delinquere (art. 416, escluso sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).



#### IV. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

#### V. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*. 1)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- *frode alimentare* (art. **516-sexiesc.p.**)
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- *commercio di alimenti con segni mendaci* (art. **517-septies c.p.**)
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti



agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

## VI. Reati societari (art. 25 *ter*):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- **corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni*



*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte;*

- **istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)** *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

- **illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);**
- **aggiotaggio (art. 2637 c.c.);**
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.)** *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*



*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

*Agli effetti della legge penale le Autorità e le funzioni di risoluzione di cui al Decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle funzioni di vigilanza.*

- **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D.lgs. 19/2023).**

## **VII. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater):**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)



- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

#### VIII. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater. 1):

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

#### IX. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- **pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)** *È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*  
*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*  
*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*  
*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*  
*Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*  
*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*



*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.*

- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 *quater*. 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 *bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

#### **X. Abusi di mercato (art. 25 *sexies*):**

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/98);
- manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/98).

Si rappresenta, per completezza, che, oltre alla responsabilità da reato dell'ente in ordine alle fattispecie sopra elencate, con riferimento alle disposizioni volte a sanzionare le condotte di *market abuse* occorre tener presente che:

- l'art. 187 *quinquies* del D.lgs. 58/98 prevede una responsabilità amministrativa dell'ente per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, di cui agli artt. 187 *bis* e 187 *ter* dello stesso decreto;
- l'art. 187 *ter*.1 dispone che l'ente risponda comunque di responsabilità amministrativa propria nei casi di violazione degli obblighi previsti agli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento UE n. 596/2014 (c.d. Regolamento MAR).

#### **XI. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*):**

**omicidio colposo (art. 589 c.p.)** *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*



*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

- **lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)** Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

## **XII. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies):**

- **ricettazione (art. 648 c.p.)** Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il



*fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.*

- **riciclaggio (art. 648 bis c.p.)** *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)** *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*



*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

- **autoriciclaggio (art. 648 ter.1)** *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

### **XIII. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1)**

- **indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)** *Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o*



*altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto;*

*Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.*

- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.);
- altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*.1, comma 2, D.lgs. 231/01.
- 

#### **XIV. art. 25-octies.2 “Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea”**

- “Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea” (art. 275-bis commi 1 e 5 c.p.);
- “Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea” (art. 275-ter comma 1 e 2 c.p.);
- “Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività” (art. 275-quater comma 1 c.p.);
- “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine” (Art. 12 comma 1 D.Lgs. 25/07/1998, n. 286).

#### **XV. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 *novies*):**

- art. 171, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- **art. 171 bis, l. 22 aprile 1941, n. 633** *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni*



*e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità;*

- art. 171 *ter*, l. 22 aprile 1941, n. 633 "È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro:
- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa; dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le



informazioni elettroniche stesse.

- È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
  - riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
  - a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
  - esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
  - promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
  - La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
  - l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
  - la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 del codice penale;
  - la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.
- art. 171 *septies*, l. 22 aprile 1941, n. 633;
  - art.171 *octies*, l. 22 aprile 1941, n. 633.

#### **XVI. Delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25 *decies*):**

- **induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

#### **XVII. Reati ambientali (art. 25 *undecies*):**

- **inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)** *È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:  
delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  
di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*



*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

**commercio di sostanze inquinanti" (art. 452-bis.1 c.p.),**

- **disastro ambientale (art. 452 quater)** *Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*  
*Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*  
*l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*  
*l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*  
*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

#### **Art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente**

**Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.**

**Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.**

#### **Art. 452 octies c.p. – Circostanze aggravanti**

**Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.**

**Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.**

**Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.**

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)** Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce



abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.;

#### **produzione e commercio di sostanze ozono lesive" (art. 4 D.Lgs. 81/2026)**

#### **produzione e commercio di gas a effetto serra" (art. 5 D.Lgs. 81/2026)**

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzioni di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- art. art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- **art. 256, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; Art. 256 D.lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**
- Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
  - con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  - con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
- Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
- Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con



violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

- Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
- Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.
- art. 257, commi 1, 2, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- **art. 259, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152** Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.  
Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

- art. 260-bis, commi 6, 7, 8, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 279, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 1, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 2, commi 1, 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 6, comma 4, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 3-bis comma 1, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549;
- art. 8, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202;
- art. 9, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202.



- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12 bis D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)** *Comma 12: Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.]*  
*Comma 12-bis: Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*  
*se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*  
*se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*  
*se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.*
- trasporto di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, c. 3, 3 bis e 3 ter D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello stato (art. 12, c. 5 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

#### **XIX. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)**

- **propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)** *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*  
*con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi*  
*propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a*  
*commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o*  
*religiosi;*  
*con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere*  
*o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici,*  
*nazionali o religiosi.*  
*È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri*  
*scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici,*  
*nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi,*  
*o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o*  
*dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o*  
*dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo,*  
*con la reclusione da uno a sei anni.*



*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.*

**XX.** Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)

- **frode in competizioni sportive (art. 1 l. 401/1989)** *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.*
  1. *Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*
  2. *Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.*
- **esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 l. 401/1989).**

**XXI.** Reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*)

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74)** *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*



*Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”;*

- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74)** *“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente*
- *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*
- *Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”*
- **dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);**
- **omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);**
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74)** *1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*



*Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*;

- **occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);** 1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”*
- **indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74)** 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.;
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74).**

## **XXII. Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*)**

In via preliminare, giova evidenziare che la maggior parte delle fattispecie penali previste dal TULD, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 8/2016, sono state oggetto di depenalizzazione in quanto punite con la sola pena pecuniaria della multa. Le condotte previste dalle fattispecie in questione, tuttavia, rimangono penalmente rilevanti ove commesse in presenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 295 del DPR n. 43/734.

- **Art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:



introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;

scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Le condotte di cui all'art. 282 – volte a sottrarre le merci all'accertamento delle imposte di confine – possono essere commesse da chiunque (c.d. reato comune) e richiedono sotto il profilo soggettivo il dolo generico ossia la coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (rectius: le condotte descritte alle lettere a, b, c, d, e, f).

Come sopra evidenziato, le diverse condotte previste dall'articolo in analisi costituiscono fatti penalmente rilevanti solo se realizzate in presenza di una delle circostanze aggravanti elencate dal successivo articolo 295 ed in particolare:

quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

▪ **Art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando nelle zone extra-doganali**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

La fattispecie in esame, penalmente rilevante solo se aggravata ai sensi del sopra citato art. 295 TULD, può essere commessa da chiunque ed è connotata da due differenti condotte alternative:

costituzione nei territori, al di fuori dalla circoscrizione della linea doganale, di depositi non autorizzati di merci estere assoggettate a diritti di confine;

costituzione nei territori, al di fuori dalla circoscrizione della linea doganale, dei depositi di cui sopra in misura superiore a quella consentita.



- **Art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

- **Art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando nei depositi doganali**

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Trattandosi di un reato proprio, autore del reato in esame può essere solo il titolare dell'autorizzazione di gestione (nonché gli eventuali concorrenti, anche se sforniti di tale particolare qualità personale) di un magazzino doganale "di proprietà privata", ossia non appartenente alla dogana. La condotta tipica, penalmente rilevante solo qualora aggravata ex art. 295 del TULD, si realizza allorché il concessionario detenga nel suddetto magazzino merci estere:

in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 T.U.L.D., vale a dire senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7;

ovvero, comunque, non risultanti assunte in carico dalle proprie scritture contabili.

- **Art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti**

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Ai fini della configurabilità delle condotte previste dall'articolo in analisi, penalmente rilevanti in presenza delle aggravanti di cui all'art. 295 del TULD, il legislatore ritiene necessario l'utilizzo dei mezzi fraudolenti specificamente diretti ad ottenere una indebita restituzione dei diritti stabiliti sulle materie prime impiegate nella fabbricazione delle merci esportate. Tale specifica finalizzazione implica che, per considerare integrata la fattispecie in esame, a differenza delle altre fattispecie di contrabbando, sia necessaria la presenza di un dolo specifico. L'indebita restituzione può essere: totale, allorché per la merce non avrebbe in alcun caso avuto diritto a fruire di restituzioni all'esportazione; parziale, qualora la merce avrebbe fruito di una restituzione inferiore rispetto a quella materialmente erogata.

- **Art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea**

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.



Come per le ipotesi precedenti, anche questa norma assume rilievo penale in combinato disposto con il già più volte citato articolo 295 del TULD.

Gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 291 sono i seguenti:

l'attività deve essere posta in essere nell'ambito di uno dei quattro regimi doganali richiamati dalla norma, ossia nelle operazioni di: importazione, esportazione temporanea, riesportazione e reimportazione;

le merci devono essere assoggettate a trattamenti o manipolazioni artificiose ovvero impiegati altri mezzi fraudolenti;

è richiesta l'espressa finalizzazione della condotta all'evasione dei diritti di confine, non essendo sufficiente il solo fatto che il trattamento o la manipolazione cui la merce è sottoposta non siano consentiti dal provvedimento autorizzativo o dallo specifico regime doganale cui la merce è stata vincolata. L'elemento soggettivo del reato in esame è, infatti, rappresentato dal dolo specifico.

▪ **Art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Altri casi di contrabbando**

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

In materia di reati doganali, tenuto conto delle innumerevoli modalità con cui può realizzarsi il contrabbando, il legislatore, al fine di evitare vuoti normativi, ha creato un'ipotesi residuale e sussidiaria di reato a forma libera, con la previsione dell'art. 292 D.P.R. n. 43/1973.

▪ **Art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Circostanze aggravanti del contrabbando**

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Ai sensi dell'art. 295, comma II, lett. d-bis) D.P.R. 43/1973, così come aggiunta in seguito alle modifiche apportate al D.P.R. 43/1973 dal D.lgs. 75/2020, la fattispecie risulta aggravata qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a centomila euro. Inoltre, ai sensi del III comma dell'art. 295 D.P.R. 43/1973, anch'esso introdotto dal d.lgs. 75/2020, alla multa viene aggiunta la reclusione fino a tre anni nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine sia maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

## **XXIII. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies)**

- furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);



- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

#### **XXIV.**    Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*)

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

#### **Art. 25- *undevicies* Delitti contro gli animali** aggiunto dalla L. n. 82/2025

- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.) Art. 12, L. n. 9/2013

#### **Il reato transnazionale (art. 10 l. 146/2006)**

L'art. 3 della l. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.



L'art. 10 stabilisce che la responsabilità amministrativa degli enti, così come prevista dall'art. 3, è determinata anche dalla commissione dei seguenti reati, qualora assumano il carattere della transnazionalità:

- 1) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- 2) associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- 3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 43/1973);
- 4) associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- 5) reati in materia di immigrazioni clandestine (D.lgs. 286/1998);
- 6) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- 7) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).